SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 ottobre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina del commissario straordinario. *(10A12529)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Pollica. *(10A12518)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, del progetto comunitario «JUDAICA Europeana» (Jewish Urban Digital European Integrated Cultural Archive), periodo 2010-2011. (Decreto n. 27/2010). *(10A12033)* . . . . . *Pag.* 2

DECRETO 15 settembre 2010.

Misura dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione del Fondo Unico Giustizia. *(10A12556)* . . . . . *Pag.* 3

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, nona e decima tranche. *(10A12591)* . . . . *Pag.* 4

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, ventesima e ventunesima tranche. *(10A12592)* . . . *Pag.* 5

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, sedicesima e diciassettesima tranche. *(10A12593)* *Pag.* 7

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2010.

Modifica del PDG 3 maggio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Solaris S.a.s. di Amato Salvatore & C.», in Agrigento. *(10A11676)* *Pag.* 9

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Modifica del PDG 18 maggio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI Istruzione Professionale), in Roma. *(10A11772)* . . . . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Stredie Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(10A12005)* . . . . . *Pag.* 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 settembre 2010.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Latina. *(10A12181)*. . . . . *Pag.* 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «San Ginesio». *(10A12254)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Mitterberg». *(10A12326)* . . . . *Pag.* 17

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 30 settembre 2010.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino. *(10A12330)*. . . . . *Pag.* 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Riclassificazione del medicinale Morfina Cloridrato Molteni (morfina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1866/2010) *(10A12180)*. . . . . . *Pag.* 33

DETERMINAZIONE 4 ottobre 2010.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione FV/ n. 64). *(10A12589)* *Pag.* 34

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ilaris (canakinumab) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 449/2010). *(10A12405)* . . . . *Pag.* 41

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Actos (pioglitazone) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 448/2010). *(10A12406)* . . . . *Pag.* 42

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Vedrop» (tocoferolo) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 451/2010). *(10A12425)* . . . . *Pag.* 44

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Taxotere» (docetaxel) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 450/2010). *(10A12426)* . . . . *Pag.* 46

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2010.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente e dei componenti dell'assemblea delle comunità territoriali delle provincia autonoma di Trento (comunità territoriale della Val di Fiemme, Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bernstol, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Rotaliana - Konigsberg, Comunità della Paganella e Comunità della Valle dei Laghi), indette per il giorno 24 ottobre 2010, nonché relative alla campagna per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni di Cis (Provincia di Trento) e di Corvara in Badia (Provincia di Bolzano), indette per il giorno 21 novembre 2010. (Deliberazione n.202/10/CSP). *(10A12528)* . . . . *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoladex» *(10A12176)* . . . . *Pag.* 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Selg» *(10A12177)* *Pag.* 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vasoretic» *(10A12178)* . . . . *Pag.* 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Versus» *(10A12179)* . . . . *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amisulpride Yes» *(10A12182)* . . . . *Pag.* 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adreview» *(10A12295)* . . . . *Pag.* 57

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shotaflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per suini *(10A12293)* . . . . *Pag.* 58

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg» *(10A12294)* . . . . *Pag.* 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 230

Ministero dell'interno

264° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo *(10A11744)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ricadi (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Ranieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 settembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0025658 class. ENTILOC. 12 del 7 settembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ricadi (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ranieri.

Roma, 23 settembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A12529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Pollica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pollica (Salerno);

Considerato altresì che, in data 6 settembre 2010, il sindaco è deceduto a seguito di una azione delittuosa;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pollica (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pollica (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Vassallo.

Il citato amministratore, in data 6 settembre 2010, è deceduto a seguito di una azione delittuosa.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso de sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pollica (Salerno).

Roma, 5 ottobre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A12518

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, del progetto comunitario «JUDAICA Europeana» (Jewish Urban Digital European Integrated Cultural Archive), periodo 2010-2011. (Decreto n. 27/2010).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione – d'intesa con le Amministrazioni competenti – della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° gennaio 2010 è partito il progetto integrato «Judaica Europeana» (Jewish Urban Digital European Integrated Cultural Archive), cofinanziato dalla Commissione europea, il cui obiettivo è la digitalizzazione di contenuti culturali ebraici legati al tema delle città e la loro fornitura ad «Europeana», la nuova Biblioteca digitale europea;

Tenuto conto che in data 11 dicembre 2009 tra la Commissione europea e le parti interessate è stato stipulato il contratto n. ECP-2008-DILI -538025, che prevede tra i Partners anche il Ministero per i beni e le attività culturali (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche – ICCU);

Viste le note n. 257.DR.6.1/11.2 del 1 febbraio 2010 e n. 1179.DR.6.1/11.2 del 20 maggio 2010, con le quali il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari a 252.950 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica per un importo pari a 252.950 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 26 luglio 2010 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Judaica» richiamato in premessa, è disposto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali un cofinanziamento nazionale pubblico di 252.950 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Qualora la Commissione europea provveda al versamento delle quote di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga le corrispondenti quote di prefinanziamento nazionale, a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposite richieste del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero per i beni e le attività culturali si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 125

10A12033

DECRETO 15 settembre 2010.

Misura dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione del Fondo Unico Giustizia.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2007, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale è previsto che affluiscono ad un unico fondo le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il comma 23, terzo e quarto periodo, del citato articolo 61 che prevedono, rispettivamente, che per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società Equitalia Giustizia S.p.A., di cui all'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che le relative disposizioni di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con i quali si prevede, che il fondo di cui al predetto art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, denominato «Fondo unico giustizia» è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. e si definiscono le somme di denaro e i proventi che rientrano nel Fondo unico giustizia;

Visto il comma 6 del citato art. 2, che prevede che con il decreto di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, è determinata anche la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», nonché che la predetta misura può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno recante il regolamento di attuazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia;

Visto l'art. 6, comma 5, del predetto decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha disposto che il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia. S.p.a., è trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno e che la predetta Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente agli stessi Ministeri un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 8 del citato decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha individuato la remunerazione massima di Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio nella misura del 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico di giustizia, determinato al netto delle spese di gestione previste dall'art. 6, comma 6, lettera *f)*, dello stesso decreto n. 127 del 2009;

Considerato che la disciplina di riferimento per l'operatività del Fondo è stata prevista dal predetto decreto n. 127 del 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2009, n. 197, e che, pertanto, la relativa gestione finanziaria è ancora in una fase di avvio;

Considerato, altresì, l'andamento del livello dei tassi, di interesse, che rende scarsamente remunerativi gli investimenti del Fondo;

Ritenuto, pertanto, opportuno fissare la remunerazione spettante a titolo di aggio a Equitalia Giustizia S.p.A. nella misura massima, quale individuata dal citato art. 8 del decreto n. 127 del 2009, per i soli anni 2009 e 2010;

Ritenuto, altresì, necessario disciplinare le modalità di versamento allo Stato dell'utile della gestione finanziaria del Fondo, nonché quelle di corresponsione della remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione della remunerazione di Equitalia Giustizia S.p.A.

1. Per gli anni 2009 e 2010 la remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio per la gestione delle risorse intestate al Fondo è stabilita nella misura del cinque per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria dello stesso Fondo, determinato al netto delle spese di cui all'art. 6, comma 6, lettera *f)* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2000, n. 127. Per gli anni, successivi la misura effettiva di tale remunerazione sarà stabilita con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Modalità di corresponsione della remunerazione e di versamento dell'utile della gestione

1. In ciascun esercizio finanziario, entro il termine previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, per la trasmissione della rendicontazione, Equitalia Giustizia S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato l'utile della gestione finanziaria del Fondo dell'esercizio precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le somme versate sono riassegnate, in misura pari all'eventuale remunerazione di cui all'art. 1 del presente decreto, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede entro il successivo 30 giugno al pagamento della remunerazione ad Equitalia Giustizia S.p.A.

2. Nell'anno 2010 i versamenti di cui al primo e al secondo periodo del comma 1 sono effettuati, rispettivamente, entro il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 300

10A12556

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.179 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 9 giugno, 9 luglio, 29 luglio e 9 settembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 giugno 2015, di cui al decreto del 9 giugno 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 9 giugno 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 9 giugno 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 125 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 2010.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

p. Il Direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A12591

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, ventesima e ventunesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l' 8 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.179 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 ottobre 2005, 10 gennaio, 10 febbraio, 8 maggio e 10 luglio 2006, 8 gennaio, 10 aprile e 11 giugno 2007, 10 novembre 2008 e 9 giugno 2010 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciannove tranche dei buoni del tesoro poliennali 4%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventesima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventesima tranche dei buoni del tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ventesima tranche dei buoni del tesoro poliennali 4,%, con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, di cui al decreto del 10 gennaio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2006, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventunesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente

decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della ventesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2006, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2037, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2037, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A12592

DECRETO 13 ottobre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, sedicesima e diciassettesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 2010, n. 158, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 ottobre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.179 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 giugno, 9 luglio e 9 dicembre 2008, 10 febbraio, 6 aprile e 10 giugno 2009 e 9 luglio 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della ventesima tranche dei buoni del tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sedicesima tranche dei buoni del tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2023, di cui al decreto del 9 giugno 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della ventesima tranche dei buoni del tesoro poliennali 4% con godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio 2037, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 9 giugno 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 14 ottobre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 9 giugno 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciassettesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sedicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 giugno 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 ottobre 2010; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 78 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 giugno 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2010

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A12593

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2010.

Modifica del PDG 3 maggio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Solaris S.a.s. di Amato Salvatore & C.», in Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.DG 3/05/2010 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Solaris S.a.s. di Amato Salvatore & C.», con sede legale in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 106, C.F. e P.IVA 02340870845, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222.

Vista l'istanza 1° giugno 2010, prot. m. dg DAG 17 giugno 2010 n. 86760.E, con la quale il dott. Amato Salvatore, nato ad Agrigento il 24 giugno 1960, in qualità di legale rappresentante della società «Solaris S.a.s. di Amato Salvatore & C.», ha comunicato che dal 10 maggio 2010 la denominazione sociale della società «Solaris S.a.s. di Amato Salvatore & C» è stata trasformata in «Solaris S.r.l.» e la sede legale è stata trasferita da Agrigento, via Giovanni XXIII n. 106 ad Agrigento, via Diodoro Siculo n. 1;

Dispone

la modifica del P.DG 3/05/2010 con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «Solaris S.a.s. di Amato Salvatore & C.», con sede legale in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 106, C.F. e P.IVA 02340870845, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, limitatamente alla denominazione sociale e alla sede legale.

Dalla data del 10 maggio 2010 la denominazione sociale della società deve intendersi «Solaris S.r.l.».

Dalla data del 10 maggio 2010 la sede legale deve intendersi in Agrigento, via Diodoro Siculo n. 1.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11676

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Modifica del PDG 18 maggio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI Istruzione Professionale), in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.DG 18 maggio 2010 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI Istruzione Professionale), con sede legale in Roma, via Prospero Alpino n. 20, c.f. n. 97101440580 e P.Iva 04619801006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10, comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 14 giugno 2010, prot. m. dg DAG 22 giugno 2010, n. 88638.E, con la quale il dott. Chicchirichì Giorgio, nato a Montefiascone (Viterbo) il 2 febbraio 1932, in qualità di legale rappresentante dell'Ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI Istruzione Professionale) ha chiesto l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona del dott. Spoto Giuseppe, nato a Palermo il 6 aprile 1976, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli artt. 4, comma 4, lett. *a)* e 10, comma 5, del citato D.M. n. 222/2004.

Dispone

la modifica del P.DG 18 maggio 2010 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Ente senza scopo di lucro «En.A.I.P. Lazio» (Ente ACLI Istruzione Professionale), con sede legale in Roma, via Prospero Alpino n. 20, c.f. n. 97101440580 e P.IVA 04619801006, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lett. *A)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore ulteriori unità nella persona di: dott. Spoto Giuseppe, nato a Palermo il 6 aprile 1976.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11772

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Stredie Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Stredie Daniel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Statale «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Statale «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007 dal sig. Stredie Daniel, nato a Iasi (Romania) il giorno 20 aprile 1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Stredie Daniel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A12005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2010.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Latina.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 8 del 13 aprile 1987, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione di Latina;

Visto il decreto n. 11 del 28 aprile 2004 con il quale il sig. Menditto Emilia è stata nominata componente del suddetto comitato provinciale, in rappresentanza della C.I.S.L. di Latina;

Vista la lettera del 26 luglio 2004, pervenuta a questo ufficio il 17 settembre 2010, con la quale la sig.ra Menditto Emilia, rassegna le proprie dimissioni dal predetto organismo collegiale;

Vistala lettera del 30 agosto 2010,pervenuta a questo ufficio il 17 settembre 2010, con la quale, la C.I.S.L. di Latina segnala il nominativo del sig. Di Gerio Paolo in qualità di membro effettivo della suddetta commissione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il sig. Di Gerio Paolo, nato a Latina il 9 dicembre 1976 e domiciliato presso la C.I.S.L. di Latina, è chiamato far parte della commissione prov.le di conciliazione di Latina, in qualità di membro effettivo della suddetta commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte I - serie generale.

Latina, 27 settembre 2010

Il direttore: GUARINO

10A12181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «San Ginesio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 2007 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla confederazione italiana agricoltori, Regione Marche, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «San Ginesio»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 26 luglio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San Ginesio» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», riconosciuto con decreto ministeriale del 25 luglio 2007 e successive modificazioni, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «San Ginesio» é tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC <<SAN GINESIO>>

Articolo 1 - Denominazioni dei vini

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» spumante, nelle tipologie secco o dolce, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 - Base ampelografica

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» è riservata ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«SAN GINESIO» Rosso:
Sangiovese minimo 50%;
Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%.
«SAN GINESIO» Spumante (secco o dolce):
Vernaccia Nera: minimo 85%, possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche.

Articolo 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende i territori dei comuni di San Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno, situati nella provincia di Macerata ed è come di seguito delimitato: partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78 con la s.p. 61 che conduce a Loro Piceno in prossimità di Passo Loro, la delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso Passo Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimità della cabina Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 m per poi continuare in direzione ovest lungo l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.) con la strada bianca che segue fino ad incrociare la s.p. 129 che collega Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 m s.l.m. (lungo il crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con l'affluente del torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino all'incrocio con l'altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge, il limite percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano questa strada è seguita fino all'incrocio in località la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco, da questo continua in direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi proseguire in direzione della località Baroncia risalendo di quota il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada che attraversa la località Baroncia, da qui prosegue lungo la strada in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione sud prosegue fino alla località Sant'Andrea Vecchio/Colvenale, dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente in destra idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine comunale del comune di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del

Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino all'incrocio con il limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in prossimità di case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del Chienti, segue tale limite fino in prossimità di case Gratani da dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della s.s. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo; a questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Caccamo e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo; al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco) fino in prossimità del fosso Vallone che si segue parallelamente lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 m fino ad incrociare la strada principale in direzione sud fino all'incrocio con la strada che conduce alla località Roccaccia, da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502 percorre detta strada statale in direzione sud fino incontrare la s.s. 78 Picena quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena 78 si segue la s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la strada comunale che conduce alla località Colle, la strada è seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino alla località case Carotondo numero civico 47 a
quota 548.2 m s.l.m., qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la s.p. 119 in prossimità del numero civico 87, prosegue su detta provinciale in direzione di Gualdo, in prossimità del km 6 la delimitazione lascia la provinciale e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva fino in prossimità dell'affluente in destra idrografica del fosso Bastano; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi quindi il confine prosegue in direzione nord parallelamente all'affluente in sinistra idrografica del torrente Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione nord-ovest fino alla s.p. 54 da qui prosegue in direzione nord-est attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimità di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega Gualdo a Sant'Angelo in Pontano fino ad incrociare la s.p. 45 Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo in Pontano, prosegue su detta strada fino all'incrocio posto in prossimità di quota 452.2 m s.l.m. e svolta in direzione nord est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione nord prima sul torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si risale il versante sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio con la s.p. 44, a questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la s.p. 61 in prossimità del tornante collocato precisamente sulla curva di livello posta a quota 342.6 m s.l.m. prosegue su questa strada provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa strada fino all'incrocio con la strada provinciale Picena 78 in località Passo Loro.

Articolo 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone».

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere una densità di almeno 2500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», di cui all'art. 1), è di 11 t.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Vino	% vol.
«San Ginesio» Rosso	10,5
"San Ginesio Spumante"	9,5

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e per conseguire l'equilibrio di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione della tipologia <<San Ginesio Rosso>> devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato nel precedente art. 3.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia "San Ginesio" Spumante devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della uve, delimitata nel precedente art. 3 e nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, specifica autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco e dolce) nei propri stabilimenti ubicati entro un raggio di 35 km dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente art. 3, purché le ditte medesime dimostrino di possedere stabilimenti nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da almeno 10 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per la tipologia << San Ginesio Rosso >>è autorizzata la pratica della dolcificazione ai sensi e nei limiti della legislazione vigente.

Articolo 6 - Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

" *San Ginesio rosso"*
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore : armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
Zuccheri riduttori: fino ad un massimo di 15 gr/l

*"*San Ginesio" spumante secco:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima**:** 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l.

"San Ginesio" spumante dolce*:*
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi da violacei a granati;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 - Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «San Ginesio» è vietata l'aggiunta delle seguenti qualificazioni : «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso delle indicazioni facoltative ammesse dalla normativa vigente.

Sulle confezioni contenenti i vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8 - Confezionamento

Per il confezionamento della denominazione di origine controllata "San Ginesio" sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle vigenti norme. L'utilizzo del bag in box è limitato alla sola tipologia Rosso.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.

10A12254

DECRETO 5 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Mitterberg».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla pre-esistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal consorzio vini Alto-Adige intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg»;

Visto il parere favorevole formulato dalla provincia autonoma di Bolzano in merito alla proposta, del consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Mitterberg» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - sderie generale - n. 160 del 12 luglio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Mitterberg» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Mitterberg», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini ad indicazione geografica protetta.

Art. 5.

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il Capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"MITTERBERG"

Art.1
L'indicazione geografica tipica "Mitterberg"è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art.2
L'indicazione geografica tipica "Mitterberg" è riservata ai seguenti vini:
- bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello;
- rosato, anche nella tipologia frizzante e passito.

I vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera),classificati idonei alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano.
L'indicazione geografica tipica "Mitterberg", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma è riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l´85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", comprende l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia di Bolzano.

Art. 4
Norme per la vinificazione.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" bianco, rosso e rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per le tipologie con la specificazione di vitigno; tali limiti di rese sono comprensivi dell'aumento del 20% di cui al DM 2/8/1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Mitterberg", seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%.
È consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all’atto dell’immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
- “Mitterberg” bianco: 10 %vol.
- “Mitterberg” rosso: 10 %vol.
- “Mitterberg” rosato: 10 %vol.
- “Mitterberg” frizzante: 10 %vol.
- “Mitterberg” novello: 11 %vol.
- “Mitterberg”passito: 14,0% vol. di cui effettivo almeno 7,00 %vol.

Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica “Mitterberg” è vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari. È tuttavia consentito l´uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L’indicazione geografica tipica “Mitterberg” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti denominazioni di origine**,** a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MITTERBERG BIANCO	C039	X	888	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG BIANCO FRIZZANTE	C039	X	888	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG BIANCO PASSITO	C039	X	888	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG ROSSO	C039	X	999	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG ROSSO FRIZZANTE	C039	X	999	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG ROSSO NOVELLO	C039	X	999	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG ROSSO PASSITO	C039	X	999	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG ROSATO	C039	X	999	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG ROSATO FRIZZANTE	C039	X	999	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG ROSATO PASSITO	C039	X	999	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG BRONNER	C039	X	416	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG BRONNER FRIZZANTE	C039	X	416	1	X	X	C	0	X
MITTERBERG BRONNER PASSITO	C039	X	416	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET	C039	X	CAB	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET FRIZZANTE	C039	X	CAB	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG CABERNET NOVELLO	C039	X	CAB	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET PASSITO	C039	X	CAB	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET ROSATO	C039	X	CAB	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET ROSATO FRIZZANTE	C039	X	CAB	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG CABERNET ROSATO PASSITO	C039	X	CAB	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC	C039	X	042	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC FRIZZANTE	C039	X	042	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC NOVELLO	C039	X	042	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC PASSITO	C039	X	042	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC ROSATO	C039	X	042	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC ROSATO FRIZZANTE	C039	X	042	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG CABERNET FRANC ROSATO PASSITO	C039	X	042	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON	C039	X	043	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C039	X	043	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C039	X	043	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C039	X	043	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON ROSATO	C039	X	043	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON ROSATO FRIZZANTE	C039	X	043	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG CABERNET SAUVIGNON ROSATO PASSITO	C039	X	043	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG CARMENERE	C039	X	336	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG CARMENERE FRIZZANTE	C039	X	336	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG CARMENERE NOVELLO	C039	X	336	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG CARMENERE PASSITO	C039	X	336	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG CARMENERE ROSATO	C039	X	336	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG CARMENERE ROSATO FRIZZANTE	C039	X	336	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG CARMENERE ROSATO PASSITO	C039	X	336	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG CHARDONNAY	C039	X	298	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG CHARDONNAY FRIZZANTE	C039	X	298	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG CHARDONNAY PASSITO	C039	X	298	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG DIOLINOIR	C039	X	350	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG DIOLINOIR FRIZZANTE	C039	X	350	2	X	X	C	0	X

MITTERBERG DIOLINOIR NOVELLO	C039	X	350	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG DIOLINOIR PASSITO	C039	X	350	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG DIOLINOIR ROSATO	C039	X	350	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG DIOLINOIR ROSATO FRIZZANTE	C039	X	350	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG DIOLINOIR ROSATO PASSITO	C039	X	350	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG INCROCIO MANZONI 6.0.13	C039	X	299	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG INCROCIO MANZONI 6.0.13 FRIZZANTE	C039	X	299	1	X	X	C	0	X
MITTERBERG INCROCIO MANZONI 6.0.13 PASSITO	C039	X	299	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG KERNER	C039	X	305	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG KERNER FRIZZANTE	C039	X	305	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG KERNER PASSITO	C039	X	305	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG LAGREIN	C039	X	112	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG LAGREIN FRIZZANTE	C039	X	112	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG LAGREIN NOVELLO	C039	X	112	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG LAGREIN PASSITO	C039	X	112	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG LAGREIN ROSATO	C039	X	112	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG LAGREIN ROSATO FRIZZANTE	C039	X	112	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG LAGREIN ROSATO PASSITO	C039	X	112	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG MALVASIA N.	C039	X	128	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG MALVASIA N. FRIZZANTE	C039	X	128	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG MALVASIA N. NOVELLO	C039	X	128	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG MALVASIA N. PASSITO	C039	X	128	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG MALVASIA N. ROSATO	C039	X	128	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG MALVASIA N. ROSATO FRIZZANTE	C039	X	128	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG MALVASIA N. ROSATO PASSITO	C039	X	128	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG MERLOT	C039	X	146	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG MERLOT FRIZZANTE	C039	X	146	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG MERLOT NOVELLO	C039	X	146	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG MERLOT PASSITO	C039	X	146	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG MERLOT ROSATO	C039	X	146	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG MERLOT ROSATO FRIZZANTE	C039	X	146	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG MERLOT ROSATO PASSITO	C039	X	146	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG MOSCATO GIALLO	C039	X	154	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG MOSCATO GIALLO FRIZZANTE	C039	X	154	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG MOSCATO GIALLO PASSITO	C039	X	154	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG MOSCATO ROSA	C039	X	156	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG MOSCATO ROSA FRIZZANTE	C039	X	156	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG MOSCATO ROSA PASSITO	C039	X	156	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG MULLER THURGAU	C039	X	158	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG MULLER THURGAU FRIZZANTE	C039	X	158	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG MULLER THURGAU PASSITO	C039	X	158	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT MANSENG	C039	X	402	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT MANSENG FRIZZANTE	C039	X	402	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG PETIT MANSENG PASSITO	C039	X	402	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT	C039	X	335	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT FRIZZANTE	C039	X	335	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT NOVELLO	C039	X	335	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT PASSITO	C039	X	335	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT ROSATO	C039	X	335	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT ROSATO FRIZZANTE	C039	X	335	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG PETIT VERDOT ROSATO PASSITO	C039	X	335	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT BIANCO	C039	X	193	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT BIANCO FRIZZANTE	C039	X	193	1	X	X	F	0	X

MITTERBERG PINOT BIANCO PASSITO	C039	X	193	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT GRIGIO	C039	X	194	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C039	X	194	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG PINOT GRIGIO PASSITO	C039	X	194	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT NERO	C039	X	195	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT NERO FRIZZANTE	C039	X	195	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG PINOT NERO NOVELLO	C039	X	195	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT NERO PASSITO	C039	X	195	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT NERO ROSATO	C039	X	195	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG PINOT NERO ROSATO FRIZZANTE	C039	X	195	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG PINOT NERO ROSATO PASSITO	C039	X	195	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE	C039	X	198	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE FRIZZANTE	C039	X	198	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE NOVELLO	C039	X	198	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE PASSITO	C039	X	198	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE ROSATO	C039	X	198	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE ROSATO FRIZZANTE	C039	X	198	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG PORTOGHESE ROSATO PASSITO	C039	X	198	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG REGENT	C039	X	428	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG REGENT FRIZZANTE	C039	X	428	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG REGENT NOVELLO	C039	X	428	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG REGENT PASSITO	C039	X	428	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG REGENT ROSATO	C039	X	428	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG REGENT ROSATO FRIZZANTE	C039	X	428	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG REGENT ROSATO PASSITO	C039	X	428	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG RIESLING (DA RIESLING RENANO)	C039	X	210	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG RIESLING (DA RIESLING RENANO) FRIZZANTE	C039	X	210	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG RIESLING (DA RIESLING RENANO) PASSITO	C039	X	210	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG RIESLING ITALICO	C039	X	209	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C039	X	209	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG RIESLING ITALICO PASSITO	C039	X	209	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG SAUVIGNON	C039	X	221	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG SAUVIGNON FRIZZANTE	C039	X	221	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG SAUVIGNON PASSITO	C039	X	221	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG SCHIAVA	C039	X	SCH	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG SCHIAVA FRIZZANTE	C039	X	SCH	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG SCHIAVA NOVELLO	C039	X	SCH	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG SCHIAVA PASSITO	C039	X	SCH	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG SCHIAVA ROSATO	C039	X	SCH	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG SCHIAVA ROSATO FRIZZANTE	C039	X	SCH	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG SCHIAVA ROSATO PASSITO	C039	X	SCH	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG SYLVANER VERDE	C039	X	230	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C039	X	230	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG SYLVANER VERDE PASSITO	C039	X	230	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG SYRAH	C039	X	231	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG SYRAH FRIZZANTE	C039	X	231	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG SYRAH NOVELLO	C039	X	231	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG SYRAH PASSITO	C039	X	231	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG SYRAH ROSATO	C039	X	231	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG SYRAH ROSATO FRIZZANTE	C039	X	231	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG SYRAH ROSATO PASSITO	C039	X	231	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG TANNAT	C039	X	344	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG TANNAT FRIZZANTE	C039	X	344	2	X	X	C	0	X

MITTERBERG TANNAT NOVELLO	C039	X	344	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG TANNAT PASSITO	C039	X	344	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG TANNAT ROSATO	C039	X	344	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG TANNAT ROSATO FRIZZANTE	C039	X	344	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG TANNAT ROSATO PASSITO	C039	X	344	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO	C039	X	345	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO FRIZZANTE	C039	X	345	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO NOVELLO	C039	X	345	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO PASSITO	C039	X	345	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO ROSATO	C039	X	345	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO ROSATO FRIZZANTE	C039	X	345	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG TEMPRANILLO ROSATO PASSITO	C039	X	345	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO	C039	X	232	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO FRIZZANTE	C039	X	232	2	X	X	C	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO NOVELLO	C039	X	232	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO PASSITO	C039	X	232	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO ROSATO	C039	X	232	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO ROSATO FRIZZANTE	C039	X	232	3	X	X	C	0	X
MITTERBERG TEROLDEGO ROSATO PASSITO	C039	X	232	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG TRAMINER AROMATICO	C039	X	238	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C039	X	238	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG TRAMINER AROMATICO PASSITO	C039	X	238	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG VELTLINER	C039	X	250	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG VELTLINER FRIZZANTE	C039	X	250	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG VELTLINER PASSITO	C039	X	250	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG VIOGNER	C039	X	346	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG VIOGNER FRIZZANTE	C039	X	346	1	X	X	C	0	X
MITTERBERG VIOGNER PASSITO	C039	X	346	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT	C039	X	396	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT FRIZZANTE	C039	X	396	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT NOVELLO	C039	X	396	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT PASSITO	C039	X	396	2	D	X	E	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT ROSATO	C039	X	396	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT ROSATO FRIZZANTE	C039	X	396	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG ZWEIGELT ROSATO PASSITO	C039	X	396	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO	C039	X	BIS	1	X	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO FRIZZANTE	C039	X	BIS	1	X	X	F	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO PASSITO	C039	X	BIS	1	D	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO	C039	X	BIS	3	X	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO FRIZZANTE	C039	X	BIS	3	X	X	F	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO PASSITO	C039	X	BIS	3	D	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO	C039	X	BIS	2	X	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO FRIZZANTE	C039	X	BIS	2	X	X	F	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO NOVELLO	C039	X	BIS	2	C	X	E	0	X
MITTERBERG RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO PASSITO	C039	X	BIS	2	D	X	E	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
MITTERBERG PINOT NERO (VINIF BIANCO)	C039	X	195	1	X	X	E	0	X

10A12326

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 settembre 2010.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, con il quale è stato emanato il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-*bis*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che attribuisce ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2009, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo Soragni l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, formulata, ai sensi dell'art. 138, comma 3, e 141 del decreto legislativo n. 42/2004, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con nota prot. 24753 del 16 dicembre 2009;

Considerato che la proposta di cui sopra, confermativa dell'avvio di procedimento della Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso di cui alla nota prot. 29370 del 19 dicembre 2008, è stata ritenuta necessaria alla luce delle modifiche regolamentari introdotte *in itinere* dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

Considerato che, con note prot. 2533 dell'8 febbraio 2010 e prot. 6843 del 6 aprile 2010, rispettivamente indirizzate alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali e alla Direzione urbanistica della regione del Veneto, la Soprintendenza per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha dato notizia dell'avvenuta trasmissione della proposta di cui sopra ai comuni di Valdobbiadene e Segusino, e della sua avvenuta pubblicazione nei rispettivi albi pretori in data 22 dicembre 2009 e 17 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che, in data 8 gennaio 2010, il Soprintendente per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione agli albi pretori dei comuni interessati sui quotidiani «la Tribuna di Treviso», «la Nuova di Venezia e Mestre» e «La Repubblica», come previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004;

Viste le memorie partecipative in data 16 aprile 2010 e 20 aprile 2010, con le quali i comuni di Segusino e Valdobbiadene sono rispettivamente intervenuti, ai sensi dell'art. 139, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, nel procedimento avviato con nota n. 24753/2009, rappresentando:

a) l'illegittimità dell'emanando provvedimento, poiché l'area da quest'ultimo interessata non concretizzerebbe alcuna delle fattispecie previste dall'art. 136, comma 1, del suddetto decreto legislativo;

b) l'insussistenza di un pubblico interesse notevole sotteso alla tutela paesaggistica delle porzioni di territorio interessate da insediamenti produttivi, infrastrutture e nuclei abitativi, ricomprese nell'area di cui sopra;

c) l'inessenzialità dell'emanando provvedimento, atteso il progressivo assestarsi delle trasformazioni del territorio interessato, compreso il fenomeno dell'urbanizzazione, la quale «si dimostra oggi sia qualitativamente che quantitativamente sotto controllo»;

d) l'impedimento all'utile economico derivante dall'assoggettamento delle aree connesse all'attività agricola vitivinicola interessate dall'emanando provvedimento alle prescrizioni di cui all'art. 138, comma 1, del suddetto decreto legislativo;

e) la lacunosità e l'imprecisione della proposta dichiarativa di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 di cui alla nota 24753/2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;

Vista la nota prot. 14621 del 22 giugno 2010, con la quale la predetta Soprintendenza ha ritenuto che le motivazioni di cui alla menzionata comunicazione di avvio del procedimento 24753/2009 si confermino idonee a sorreggere la legittimità dell'emanando provvedimento, in quanto le osservazioni di cui al punto *a)* ineriscono a un'obsoleta concezione del concetto di tutela paesaggistica come bellezza individua, laddove il decreto legislativo n. 42/2004 statuisce, all'art. 131, che il paesaggio è costituito da «un territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»; quelle di cui al punto *b)* riguardano elementi antropici che, relazionandosi con il paesaggio naturale, sono anch'essi parte del sistema di valori paesaggistici che si intende tutelare; quelle di cui al punto *c)* si riferiscono a dinamiche di trasformazione che omettono la considerazione degli aspetti legati all'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia del paesaggio mediante l'impiego di adeguati strumenti di protezione e controllo delle sue trasformazioni; quelle di cui al punto *d)*, ineriscono all'attività agricola vitivinicola, che l'assoggettamento a tutela non impedisce bensì subordina ad un'idonea salvaguardia paesaggistica; quelle di cui al punto *e)*, sono confutate sulla base di elementi di conoscenza e di apprezzamento paesaggistico che dimostrano un'adeguata conoscenza del territorio;

Ritenuto di dover condividere le argomentazioni espresse dalla Soprintendenza sulle sopra menzionate memorie partecipative;

Considerato che il Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ha espresso, nella seduta del 21 luglio 2010, parere favorevole alla proposta formulata dalla predetta Soprintendenza;

Considerato che la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 8057 del 10 maggio 2010, l'acquisizione del parere della regione del Veneto, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi;

Considerato che l'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino, di cui al presente provvedimento, è delimitata come segue: a nord dai confini amministrativi della provincia di Treviso; a ovest dai confini provinciali lungo il corso del fiume Piave, fino al punto in cui il confine amministrativo fra il comune di Segusino e il comune di Valdobbiadene incontra il suddetto confine provinciale; a sud dal confine fra i suddetti comuni fino ad incontrare la S.P. N. 28, proseguendo verso est fino alla confluenza con via Garibaldi, lasciando la S.P. N. 28 per seguire la stessa via Garibaldi anche in corrispondenza del cambio di denominazione in via del Combai o S.P. N. 36. In corrispondenza con piazza Rosa detto confine segue il perimetro delle aree già tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004. Quindi lascia via Garibaldi per ricongiungersi con via Guicciardini per poi risalire per via Cargador di Ron, intercettando la S.P. N. 143 del Cesen per poi ricongiungersi con via San Floriano. Segue via San Floriano fino all'incrocio con via Roma, prosegue attorno a Villa dei Cedri, continua per via Piva fino a piazza Marconi dove continua per viale Mazzini e quindi lungo il rettilineo della strada provinciale N. 2 fino ad intersecare l'area tutelata a sud di Valdobbiadene. Prosegue con l'andamento di quest'ultimo perimetro passando per San Pietro di Barbozza, includendo la località di Santo Stefano, e seguendo la S.P. N. 36, includendo la località Guia nella sua interezza; a est segue il perimetro delle aree già riconosciute di particolare interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, quindi risale lungo la S.P. N. 36 del Combai. All'intersezione fra la S.P. N. 36 e i confini comunali fra Valdobbiadene e Miane, segue tali confini risalendo la «Valle Brutta» fino a ricongiungersi — più a nord — in prossimità della «Valle delle Sanguinelle», con i confini amministrativi della provincia di Treviso;

Ritenuto che detta area, come delimitata nell'unita planimetria, presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nella relazione allegata alla nota prot. 24753 del 16 dicembre 2009 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, parimenti unita;

Decreta:

L'area prealpina e collinare dell'Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene (Treviso) e Segusino (Treviso), come individuata in premessa, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo.

Nella predetta area, assoggettata a dichiarazione di notevole interesse pubblico, vige la disciplina seguente, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004:

a) interventi sul paesaggio naturale:

saranno conservate le essenze arboree autoctone; sarà evitata la modifica di scarpate e percorsi pedonali e carrabili e la costruzione di opere di regimazione e contenimento idraulico che possano compromettere o alterare l'assetto ambientale;

dovranno essere garantiti la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il recupero ed il miglioramento dell'assetto naturale dei luoghi, ivi comprese le sue componenti morfologiche e vegetazionali;

nelle aree boscate sarà assicurata la conservazione degli ambiti naturali e la salvaguardia della biodiversità, anche con riferimento alla rarità delle specie vegetazionali; dovranno essere incentivati il ripristino e la ricostruzione degli ambienti naturali, anche attraverso l'eliminazione e la sostituzione delle specie arboree contrastanti

con il paesaggio storico. Nelle aree interessate dalla presenza di tali formazioni sarà evitata qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi, ad esclusione dei tagli colturali;

i lavori di sistemazione di scarpate, sponde e corsi d'acqua dovranno garantire un'adeguata pendenza rispetto al terreno circostante e la protezione della superficie dall'erosione a mezzo di idoneo inerbimento;

lungo gli argini e le sponde dei corsi d'acqua andrà mantenuta o ricostituita un'adeguata fascia boscata;

b) interventi sul paesaggio semi-urbanizzato:

dovrà essere posta particolare cura affinché siano mitigati o attenuati i contrasti tra gli elementi del sistema insediativo urbano ed il paesaggio contermine. Dovranno pertanto essere adottati accorgimenti volti alla riqualificazione dei margini degli aggregati residenziali, riproponendo geometrie e allineamenti idonei ad armonizzare e integrare i diversi sistemi;

c) interventi sul paesaggio agrario:

nelle aree a destinazione agricola dovranno essere salvaguardati gli attuali profili collinari e i rilevati, escludendo movimenti di terreno o sbancamenti che ne possano alterare la morfologia;

dovrà essere perseguito il recupero delle strutture edilizie e dei complessi architettonici, adottando tipologie proprie dei luoghi ed impiegando materiali tradizionali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2005, recante «Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale»;

nelle sistemazioni fondiarie dovranno essere limitati i movimenti di terra a scopi colturali e le livellazioni del terreno che comportino alterazione dell'assetto oroidrografico del paesaggio;

i lavori di sistemazione fondiaria, nel rispetto delle esigenze della pratica agricola, saranno realizzati adattandosi alla conformazione naturale del terreno e garantendo il mantenimento della morfologia originaria dei versanti, escludendo sbancamenti e riempimenti di vallecole;

d) viabilità:

le modifiche alla viabilità secondaria, vicinale e agraria dovranno adeguarsi ai profili esistenti dei terreni, evitando movimenti di terra, allargamenti e rettifiche significative della sede stradale, l'impiego di manti bituminosi, l'abbattimento di alberature e di siepi autoctone, il rimodellamento delle scarpate, l'uso di protezioni con materiali non integrabili nell'ambiente;

si dovrà provvedere alla riqualificazione di pendii e opere di sostegno impiegando tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità della tutela e del recupero paesaggistico-ambientale; gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti mediante la piantumazione di talee di specie arbustive e l'impiego di graticci in legno per la difesa delle sponde. I muri di sostegno, qualora se ne ravvisi la necessità, dovranno essere realizzati in pietrame, nel rispetto della tradizione costruttiva locale;

si dovrà evitare la formazione di nuove strade di accesso alle proprietà, salvo i casi in cui non vi sia diversa possibilità di accedere ai fabbricati; in questo caso il fondo della sede stradale sarà congruente con quello proprio della tradizione insediativa ed agraria locale;

la viabilità principale dovrà essere conservata negli attuali tracciati e dimensioni, fatte salve motivate necessità di rettifica derivanti da esigenze di sicurezza. Eventuali opere di sostegno, consolidamento delle scarpate e protezioni saranno consentite esclusivamente con materiali e sistemi propri delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;

e) siepi, alberature e filari:

i filari di alberi presenti lungo i fiumi, i fossi di scolo e i torrenti dovranno essere mantenuti e integrati adeguatamente fatti salvi gli interventi di ceduazione, di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate e le potature necessarie alla loro ordinaria manutenzione;

f) interventi di recupero di costruzioni esistenti di valore estetico e tradizionale:

il recupero sarà improntato ai criteri propri del restauro conservativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

per le strutture edilizie non più funzionali alla conduzione del fondo e per i fabbricati abbandonati, qualora essi siano espressione del valore identitario del luogo, gli interventi di restauro e ristrutturazione dovranno garantire la conservazione del loro aspetto esteriore;

g) interventi di nuova realizzazione:

si dovrà assicurare priorità alla localizzazione di eventuali nuovi edifici negli ambiti marginali a nuclei edificati esistenti. Tali edificazioni dovranno tenere conto delle visuali panoramiche consolidate, con particolare riferimento a quelle coincidenti con spazi aperti di significativa integrità. Per le strutture edilizie a destinazione agricolo-produttiva, sarà assegnata priorità agli ampliamenti a ridosso delle costruzioni esistenti;

le tipologie edilizie di nuova realizzazione dovranno richiamarsi alla tradizione architettonica locale. L'orientamento dovrà assecondare la naturale conformazione del terreno, prevedendo che il lato più lungo sia orientato nella direzione delle curve di livello, in modo da evitare o limitare gli sbancamenti;

le facciate degli edifici di nuova realizzazione rispetteranno la tradizionale alternanza tra pieni, da destinare preferibilmente alle porzioni residenziali, e vuoti, da utilizzare di norma nella porzione ad uso agricolo. Saranno da evitare le forature sui timpani e la costruzione di elementi aggettanti quali terrazze, balconi, pensiline, tettoie a sbalzo;

i portici saranno disposti prioritariamente a sud, sul lato lungo dell'edificio, all'interno della sagoma dello stesso e in ogni caso correttamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni del fabbricato;

si dovranno privilegiare, coerentemente con il sistema tipo-morfologico adottato, coperture tradizionali e simmetriche con andamento parallelo all'asse longitudinale del fabbricato, preferendo l'uso di coppi in laterizio locali. Gli sporti di gronda dovranno essere contenuti nelle dimensioni tipiche dell'architettura del luogo. Le coperture piane dovranno essere evitate, salvo esigenze particolari connesse alla funzionalità dell'edificio;

gli intonaci dovranno essere previsti con finitura superficiale tradizionale a civile, con esclusione di intonaci sintetici; le colorazioni saranno comprese nella gamma di tonalità tradizionali locali, ricavabili dall'impiego di terre e coloranti inerti (sabbia di cava, polvere di marmo, materiale laterizio frantumato e simili). In ogni caso le scelte dei materiali di finitura saranno adeguatamente descritte e motivate nel progetto in relazione al loro inserimento nel paesaggio;

le aperture e i serramenti dovranno avere dimensioni e forme tradizionali e rispettare i rapporti tipici tra larghezza ed altezza, escludendo finestre sporgenti o ad angolo e privilegiando serramenti in legno ad anta o a libro. In ogni caso, le scelte corrispondenti saranno descritte e motivate nel progetto in relazione al loro inserimento nel paesaggio;

h) piani interrati ed autorimesse:

i piani interrati saranno ammessi solo se posizionati interamente al di sotto del piano di campagna e solo se non implicanti modifiche dell'andamento naturale del terreno; gli stessi dovranno essere ubicati entro il sedime dell'edificio esistente, evitando la realizzazione di rampe di accesso esterne al fabbricato;

per motivate e documentate esigenze produttive, legate alle attività agricole, potranno essere realizzati locali interrati anche al di fuori del sedime dell'edificio principale, purché la loro realizzazione non alteri l'aspetto dei luoghi. In tali casi le rampe di accesso non dovranno essere rivolte verso valle e non dovranno essere visibili da punti panoramici o dalla viabilità pubblica; a tal fine, sarà assicurata una congrua mitigazione delle stesse mediante l'impiego di essenze arboree ed arbustive di tipo locale;

la realizzazione di autorimesse sarà effettuata nel rispetto dell'ambito circostante, di norma all'interno delle sagome degli edifici esistenti, privilegiando il reimpiego di strutture agricole, magazzini, corpi in adiacenza ai fabbricati a loro servizio. Potranno essere realizzate autorimesse interrate, purché mascherate in modo che l'accesso in rampa non costituisca pregiudizio al contesto paesaggistico;

i) parcheggi e aree scoperte:

nella realizzazione di parcheggi e aree scoperte dovranno essere limitati i movimenti di terra e le opere murarie di contenimento. I parcheggi dovranno prevedere idonee misure di mitigazione, quali la presenza di essenze arboree o arbustive locali posizionate a macchia anziché a filare, allo scopo di ridurne l'impatto visivo;

le eventuali pavimentazioni di nuova realizzazione dovranno garantire la permeabilità del suolo, al fine di permettere il drenaggio delle acque meteoriche. Qualora tali pavimentazioni siano realizzate all'interno dei nuclei storici o dei borghi rurali, con particolare riguardo alle aree di pubblica fruizione, si dovrà escludere l'uso del manto bituminoso, prevedendo l'impiego di materiali congrui alla tradizione locale;

l) recinzioni:

le recinzioni dovranno essere realizzate in materiali di limitato impatto visivo (quali, ad esempio, siepi o staccionate in legno), in barriere senza alcun tipo di basamento o cordolo o, laddove ne sia prevista la realizzazione in muratura, mediante la riproposizione di tecniche e materiali tradizionali;

m) insegne e cartelloni pubblicitari:

è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, di qualsiasi forma o dimensione;

n) prescrizioni generali:

gli enti territoriali preposti alla tutela del paesaggio nonché tutti i soggetti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno informare la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e della salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e dei valori che queste esprimono, nonché mirare alla definizione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto provvederà alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, provvederà alla trasmissione ai comuni di Valdobbiadene e Segusino del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4, del medesimo decreto legislativo, dandone comunicazione alla Direzione regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Venezia, 30 settembre 2010

Il direttore regionale: SORAGNI

ALLEGATO *I*

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area prealpina e collinare dell’Alta Marca Trevigiana, compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino - Relazione.

Il territorio oggetto della proposta di tutela e valorizzazione costituisce continuità geomorfologica e paesaggistica con le aree della fascia prealpina di Miane, Cison di Valmarino e Follina, tutelate per il loro interesse pubblico rispettivamente con provvedimento di Consiglio Regionale n. 979 del 16 novembre 1989 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 12 gennaio 1990) e con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 agosto 1968, “*Zone collinari e montane dei comuni di Cison di Valmarino e di Follina*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1968).

1. Individuazione dell’area nell’ambito nella pianificazione territoriale vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), approvato con provvedimento di Consiglio Regionale n. 382 del 28 maggio 1992, ne qualifica una parte come “*Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale - Monte Cesen*” (disciplinata dall’art. 34 delle norme di attuazione del PTRC).

Il documento preliminare al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 2587 del 7 agosto 2007 (BUR n. 86 del 2 ottobre 2007), include l’area in oggetto nel sistema delle “prealpi e colline trevigiane”.

Dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso, adottato il 30 giugno 2008 con delibera di Consiglio Provinciale n. 25/66401, si evince quanto segue:

a) l’intera l'area a nord di Valdobbiadene è individuata come “*zona di incompatibilità assoluta*” ai fini di nuovi insediamenti industriali rilevanti;

b) parte dell’area in oggetto è inserita nella perimetrazione dei *Siti di Interesse Comunitario* (SIC, direttiva “habitat” 92/43/CEE - IT 3240003) e delle *Zone di Protezione Speciale* (ZPS, direttiva “uccelli” 79/409/CEE - IT 3240003), costituendo nucleo di rilievo nell’ambito dei corridoi ecologici appartenenti alla Rete Natura 2000;

c) l’area risulta sottoposta a “*vincolo per scopi idrogeologici*” ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

d) l’area è riconosciuta a “*media ed alta sensibilità franosa”*;

e) l’area in oggetto è individuata come unità geomorfologia assieme al monte Visentin.

La conoscenza dell'area di cui sopra, attuata attraverso una puntuale ricognizione sul territorio, l'analisi degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché dei valori da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare mediante l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, hanno portato a riconoscere all'area sopradescritta singolari caratteristiche morfologiche, naturalistiche, ambientali, storico-insediative e culturali che definiscono un ambito di particolare valore paesaggistico meritevole della massima salvaguardia.

2. Caratteri geomorfologici

L'area in oggetto coincide con la fascia pedemontana della provincia di Treviso; come tale, essa presenta in prevalenza i caratteri tipici della fascia prealpina e collinare e solo marginalmente quelli dell'alta pianura. L'articolato versante della dorsale montuosa prealpina è accompagnato da versanti regolari a balze, anche molto ripidi, e superfici sub-pianeggianti di fondovalle. Dal punto di vista geologico, il paesaggio a corde dell'alta pianura trevigiana è determinato da un substrato roccioso tipico, costituito da strati alternati di rocce conglomeratiche coerenti in grossi banchi, alternati a rocce calcareo-marnose e flysch, risalenti a varie fasi del miocene, fittamente stratificate e molto variabili. Tali stratificazioni emergono dall'alta pianura con un angolo di immersione molto elevato, e proseguono verso la pianura stessa sotto forma di rilevati ondulati con stratificazioni sostanzialmente orizzontali.

La struttura dell'intero paesaggio è fondata sulle grandi dorsali che lo attraversano da est ad ovest, creando uno scenario variegato e mutevole a seconda dei punti di vista. La struttura morfologica perfettamente leggibile e l'affioramento di una grande quantità di forme geologiche costituiscono un repertorio straordinariamente ricco di tratti semantici. Le dorsali appaiono come ripide scogliere a chi proviene dalla pianura, dall'alto mostrano la configurazione di un gigantesco fossile e dall'interno si disperdono in una miriade di colli e picchi più o meno alti e ripidi.

2. Caratteri di rarità naturalistica

Nell'ambito della dorsale prealpina, il monte Cesen si distingue per la complessità naturalistico-ecologica e per la morfologia aspra, che nel versante sud dà origine a interessanti biocenosi arido-rupestri montane; ai prati si alternano boschi di latifoglie e pascoli verdi con pozze d'alpeggio e piccole malghe ancora attive. Il col Visentin presenta fenomeni carsici che influenzano la conformazione dell'ambiente, rendendolo singolare e contrastante rispetto al contesto paesaggistico.

Nell'area sono presenti aspetti floristici significativi; gli elementi tipici della flora alpina coesistono con entità mediterraneo-montane, praterie calcaree, balze arido-rupestri e crinali erbosi. Si riconoscono diverse tipologie di habitat (boschi di latifoglie, praterie mesofile, ambienti arido-rupestri), interessati dalla presenza di penetrazioni di specie vegetali termofile di impronta mediterranea e nord illirica ed identità boreali ed artico-alpine sui crinali alle quote più alte. La vegetazione costituita da formazioni boscate è presente sui versanti ad andamento est-ovest posti a nord.

Nella parte meridionale, la fascia collinare del paesaggio è fortemente caratterizzata dalla presenza di vigneti, cui si frappone la parte semi-urbanizzata di Valdobbiadene e, più ad ovest, Segusino.

3. Caratteri culturali

L'iconografia storica del Tardo Medioevo e del Primo Rinascimento testimonia la forte riconoscibilità del territorio nella tradizione e nella cultura locali. L'eterogeneità e la ricchezza paesaggistica sono rappresentate negli affreschi delle pievi e nelle pale d'altare di Giovanni Battista Cima da Conegliano (1459-1516). Ancora oggi, le opere di poeti di rilievo quali Andrea Zanzotto[1] e Luciano Cecchinel[2] e l'arte fotografica di Giuseppe Bruno[3] rinnovano le molteplici interrelazioni fra i fattori naturali ed umani, costituendo un importante *logos* in cui le popolazioni si riconoscono e manifestano la propria identità culturale.

4. Sistema insediativo: storia

---

1. Andrea Zanzotto (Pieve di Soligo, 1921), laureato in lettere all'università di Padova nel 1942, è considerato dalla critica uno dei più importanti poeti del secondo novecento (Premio Viareggio 1979, Premio Librex - Montale 1983, Premio Feltrinelli per la poesia dell'Accademia dei Lincei 1987). Nelle sue prime opere, "*Dietro il paesaggio*" (Mondadori Milano 1951), "*Elegia ed altri versi*" (La Meridiana Milano, 1954), "*Vocativo*"(Mondadori, Milano1957), Zanzotto ritorna con passione sui fiumi, sui boschi, sui cieli, sulle stagioni dell'amata campagna veneta. Con le "*IX Elogie*" (Mondadori, Milano, 1962), Zanzotto sposta il discorso poetico sulla nuova realtà industrializzata e consumistica. Le raccolte presentano il rimescolio di materiali linguistici, in un alternasi di latino, provenzale, formulari dei mass media, dialetto veneto e "petèl": "*Pasque*" (Mondadori, Milano, 1973), "*Filò*" (Edizioni del Ruzante, Venezia, 1976), in antico dialetto trevigiano, "*Il galateo in bosco*" (Mondadori, Milano, 1978). Tra le opere di Zanzotto si ricordano, in epoca più recente, "*Fosfen*i "(Mondadori, Milano, 1983) e "*Idioma*" (Mondadori, Milano, 1986). Zanzotto è autore di prose tra il narrativo, l'elegiaco e il descrittivo, come "*Sull'altopiano*" (Neri Pozza, Venezia, 1964), edizione ampliata col titolo "*Racconti e pr*ose" (Mondadori, Milano, 1990). Nell'autunno '99 è stato pubblicato da Mondadori il volume che raccoglie "*Poesie e Prose*".
2. Luciano Cecchinel (Revine Lago, Treviso, 1947), attivo nell'organizzazione di base del territorio attraverso la costituzione di cooperative contadine, ha maturato approfonditi interessi per le culture subalterne, in particolare per quella contadina, che sono alla base dell'intera sua produzione in versi e in prosa. È stato tra i curatori della pubblicazione "*Fiabe popolari venete nell'alto trevigiano*", manoscritto inedito di Luigi Marson (1984) e ha scritto articoli per varie riviste sulla cultura popolare e sui proverbi della sua terra. Già redattore della rivista politico-culturale "*Confronto*", ha pubblicato le seguenti raccolte di versi: "*Al tràgol jért*" (1988, riedita presso Scheiwiller nel 1999), "*Senc*" (1992), "*Testamenti*" (plaquette, 1997). Le sue liriche hanno ottenuto importanti riconoscimenti e sono state ospitate sulle riviste "*Diverse Lingue*", "*Pagine*", "*In forma di parole*", "*ClanDestino*" e "*YIP*" (Yale Italian Poetry). Gli hanno riservato attenzione le seguenti antologie poetiche: "*L'immagine e la maschera*" (1991), curata da Franco Brevini e Gianna Paltenghi per la televisione; "*Via terra*" (1992), a cura di Achille Serrao; "*Antologia del Novecento*" (2001), a cura di Davide Rondoni e Franco Loi.
3. Giuseppe Bruno (Venezia, 10 gennaio 1926 - Mestre, 9 settembre 1999) iniziò l'attività fotografica nel 1954, presso il circolo "*La Gondola*", chiamato a farvi parte da Giorgio Giacobbi. Ben presto ottenne la stima e l'amicizia di Paolo Monti, maestro della fotografia italiana. Narratore essenziale, a contatto con la realtà, Bruno ha saputo cogliere aspetti inediti della vita quotidiana, e a restituire in una originale sintesi di visione tra realtà e sogno l'evolversi misterioso della storia. Col mezzo fotografico ha realizzato numerosi reportages, soprattutto nel Veneto, ai quali hanno fatto seguito i volumi su Asolo (Longanesi), "*Venezia e un popolo della laguna*" (Longanesi), "*Cadore: un incontro*" (Nuovi Sentieri), "*Il Sile*" (Biblos), "*Una storia per Mestre*" (Fidesarte), "*La Riviera del Brenta*", "*Le Stagioni del Tempo*" (Biblos), "*Di là del Piave.Sulla strada del vino bianco*" (Fidesarte), "*Lungo il Piave. Sulla strada del vino rosso*" (Biblos), "*Venezia. Il tempo e la memoria*" (Biblos), "*Colli Euganei. Il canto ed il silenzio*" (Biblos), "*Cittadella. Città murata*" (Biblos), "*La Terra di Giorgione*" (Biblos), "*Il Veneto*" (BiBlos), "*Venezia. Arcipelago del leone*" (Biblos), "*Viaggio nelle Venezie*" (Biblos). Raccolte da Ludovico Ragghianti, le sue fotografie figurano all'Istituto di storia dell'Arte di Pisa.

Le prime testimonianze antropiche nell'area risalgono a 40.000 anni fa; sono recentemente venuti alla luce numerosi manufatti risalenti all'età del bronzo. La fascia pedemontana rivela la presenza della civiltà paleoveneta, insediatasi fra il 1200 e il 1000 a.C.; necropoli e santuari sono testimonianza del culto dei morti e delle fonti salutifere. Gli insediamenti paleoveneti si installarono uniformemente nell'arco pedemontano dal Cansiglio al Grappa. La dominazione romana (dal I sec. a.C.) lasciò tracce significative: in ambito prealpino sono localizzabili diversi presidi militari, e sono state rinvenute le tracce di un ramo della strada romana Claudia Augusta Altinate[4]. A seguito dell'invasione dei Longobardi, calati dall'antica Alemagna nel VI secolo d.C., nacquero le "fare" militari e, grazie alla conversione al cattolicesimo, i luoghi di culto. Il sobborgo di Ceneda divenne centro di un ducato longobardo e sede vescovile, dando inizio alla lunga presenza feudale e religiosa nel territorio. Tra il 1000 e il 1200 si affacciarono nuove presenze, come l'ordine monastico-religioso dei Cistercensi di Follina, che acquisirono i diritti feudali della Sinistra Piave avviando un processo di rivitalizzazione economica, e la famiglia dei nobili Da Camino, che finirono per estendere la loro egemonia in tutta la Marca.

Incursioni esterne e minacce politico-militari portarono ad accettare la supremazia della Repubblica di Venezia, che rivestì un importante ruolo politico, culturale ed economico a partire dal 1339 fino alla sua fine, nel 1797. In questo periodo il territorio divenne luogo di approvvigionamento agricolo, alimentare e di materiale da costruzione (si veda il legname, trasportato lungo il Piave e utilizzato per la costruzione di navi). La benemerenza nel servire la Serenissima procurò ad alcuni la concessione di feudi; si ricorda fra tutti il castello di Cison di Valmarino, ceduto nel 1436 al Gattamelata e a Brandolino da Bagnacavallo in ringraziamento dei servigi resi in battaglia. Venezia valorizzò l'artigianato tessile e introdusse il baco da seta; è inoltre in questo periodo che cominciò ad affermarsi la viticoltura.

La decadenza della Serenissima trascinò con sé il territorio; la situazione venne aggravata nel secolo successivo dal sopravvento della Grande Guerra, che qui imperversò in modo particolare a causa della prossimità al fiume Piave, che costituiva linea di fronte. La breve dominazione napoleonica e la successiva austriaca, pur importanti per la realizzazione di alcune opere pubbliche, non riuscirono a risollevare le sorti del territorio e ad interrompere il processo di impoverimento agricolo che perdurò anche dopo il 1866, anno dell'annessione al Regno d'Italia. Carestie e malattie agricole determinarono a fine secolo il fenomeno migratorio della popolazione.

4. Sistema insediativo: assetto e conformazione

I principali insediamenti si sono costituiti lungo la direttrice della strada pedemontana, che si sviluppa senza soluzione di continuità da Serravalle a Valdobbiadene, passando per Revine Lago, Cison di Valmarino, Follina e Miane. La città di Valdobbiadene, priva delle caratteristiche del centro storico murato, si distribuisce attorno a una piazza molto ampia, alla confluenza della valle del Soligo con il percorso che, passando dal ponte di Vidor alla sinistra Piave, prosegue per Segusino e Vas, fino agli abitati di Lentiai e di Mel. Il borgo superiore, sull'antica strada "delle grave", di impronta montana, si dilata nella piazza del mercato (oggi piazza Marconi), sull'asse del campanile distaccato dalla chiesa, confermandosi nell'assetto edilizio del XVIII secolo e qualificandosi come il centro attuale già agli inizi del secolo successivo. Le caratteristiche del nucleo urbano favoriscono il riconoscimento dei tratti distintivi del sistema insediativo tipico delle comunità agricole locali, che tende a svilupparsi ortogonalmente rispetto al collegamento di fondovalle, così da interessare le penetrazioni laterali e in particolare quelle che, protendendosi a monte, possono assicurare contemporaneamente le migliori condizioni di protezione dai venti provenienti da nord e da nord-est e le migliori condizioni di insolazione. E' questo il caso, ad esempio, dei due centri di rinomata valenza turistica di Milies e di Pianezze, situati rispettivamente nei comuni di Segusino e Valdobbiadene. Analizzando le dinamiche di trasformazione del territorio, si può affermare che la configurazione del terreno ha prodotto le tipiche forme di resistenza alle trasformazioni in virtù delle quali il paesaggio presenta in

[4] Il passaggio della via Claudia Augusta Altinate ad est di Treviso viene confermato da numerosi ritrovamenti di sepolture del I sec. a.C. - I sec. d.C., che seguono l'allineamento Altino - Lovadina - Piave. La strada puntava sul Quartier del Piave e Valdobbiadene, quindi per la gola di Quero e Fener, o di Segusino, raggiungeva Cesio, poi Belluno, il Cadore, Monte Croce - Comelico e la Val Pusteria. Il tracciato non è certo: una recente ipotesi del Rosada ("*La direttrice romana sulla destra Piave e a sud di Feltria: dalle ricognizioni De Bon ad alcune note topografiche e di metodo", in "*PADUSA*",* a. XXVIXXVII, PD, l992, pp. 229-246) ritiene che la via si sviluppasse con un lungo rettifilo da Altino, presso Musestre, verso Treviso e Montebelluna, da dove puntava su Fener, e di qui a Feltre. E' possibile che questa variante della via Claudia, proveniente da Altino (via Treviso), e la via Aurelia, proveniente da Padova, si congiungessero presso Montebelluna, come farebbero intendere i tratti stradali rettilinei ancora ben visibili. La via, proseguendo verso nord, si collegava, in prossimità di Valdobbiadene, con quella che raccordava i percorsi viari sulla sinistra Piave.

genere una significativa permanenza storica negli assetti dei sistemi insediativi, almeno considerati a grande scala. Gli stessi assetti risultano invece minacciati e in parte alterati nel momento in cui si scende alla scala "edilizia" .

5. Sistema produttivo

I territori di Valdobbiadene e Segusino sono stati profondamente segnati dalla crisi determinata dai due conflitti mondiali. Solo nel secondo dopoguerra le popolazioni del luogo sono riuscite a sviluppare le attività nel settore manifatturiero, come ad esempio la produzione di occhiali, che ha portato il comune di Segusino a diventare uno dei poli più industrializzati di tutta la Marca Trevigiana. La produzione di vini *doc* di altissimo pregio, come spumanti e *cartizze*, oltre a costituire un settore economicamente trainante per tutta la zona, si rivela anche una risorsa turistica, come dimostra il successo della "Via del Prosecco" che va da Valdobbiadene a Conegliano, coniugando aspetti enogastronomici e culturali. Il paesaggio della fascia collinare è fortemente caratterizzato proprio dalla coltivazione della vite.

6. Rete della mobilità

Il sistema della mobilità dell'area è costituito principalmente a sud dalla S.P. n. 2 che, provenendo da Vidor e da Crocetta del Montello, si biforca in due tronchi; il primo entra nel centro abitato di Valdobbiadene, mentre l'altro, mutando la denominazione in S.P. n. 28, continua verso la valle del Piave, fino a raggiungere il comune di Segusino.

Mentre questa dorsale costituisce un'importante via di traffico verso la pianura, di maggiore rilevanza ai fini dell'analisi del paesaggio è la strada di fondovalle che collega Revine, Cison, Follina, Miane fino a Valdobbiadene. Da quest'ultima e dai centri abitati di Valdobbiadene e Segusino si snodano diversi percorsi secondari, che svolgono la funzione di collegamento tra i nuclei abitati minori. I percorsi seguono la naturale conformazione del terreno e, diramandosi lungo i pendii, consentono di raggiungere una molteplicità di punti e tratti panoramici. A titolo di esempio, si cita il percorso che da Valdobbiadene sale verso nord-est in direzione Pianezze: oltrepassato il santuario di San Floriano, prosegue a tornanti nel bosco offrendo punti di vista privilegiati sulla cittadina e su una porzione notevole della Valle del Piave. Una volta fuori dal bosco, dominando un esteso panorama di cui si distinguono il rilievo del Montello, il nastro del fiume Piave dal Monte Tomba a San Donà e la pianura fino a Venezia, si raggiunge il borgo di Pianezze, gruppo di alberghi e di ville adagiati sui prati che digradano dal versante meridionale del monte Cesen.

7. Fattori di rischio

I principali fattori di rischio che interessano il territorio pedemontano sono legati all'eccessiva antropizzazione, all'espansione degli insediamenti, all'inquinamento e alle pratiche agricole intensive; in corrispondenza della porzione più pianeggiante dell'ambito e in prossimità dei centri maggiori la struttura insediativa lineare e puntiforme ha progressivamente saturato gli spazi lungo le vie di collegamento tra i vecchi nuclei. Questo processo ha modificato radicalmente il sistema originario, sollevando rilevanti problemi di funzionalità e trasformando profondamente l'assetto del paesaggio, oggi vicino alle forme della dispersione insediativa tipica dell'alta pianura.

L'abbandono delle pratiche agro-pastorali è invece il processo più rischioso tra quelli che interessano la fascia prealpina dell'ambito, dove il rimboschimento spontaneo e l'abbandono dei manufatti di servizio hanno in alcune zone ormai quasi cancellato il paesaggio agrario, comportando una consistente perdita in termini di patrimonio culturale rurale. Le stesse aree non sono state adeguatamente tutelate dalle amministrazioni locali, che non hanno impedito il proliferare di impianti per la telefonia e le telecomunicazioni. Nelle aree collinari, la diffusione dei vigneti *doc,* spesso poco oculata e poco attenta alla vocazione dei terreni, sta portando ad una pericolosa semplificazione colturale, a spese dei boschi e soprattutto dei prati. Si accompagnano a queste pratiche agricole azioni di rimaneggiamento dei versanti a volte drammatiche, che comportano la perdita sia dei caratteri specifici del paesaggio agrario che della fertilità dei suoli.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE REGIONALE PER BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area prealpina e collinare dell'alta marca trevigiana compresa tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino

Allegato 2 - Perimetrazione

L'area oggetto del presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico è delimitata dal perimetro che:

– a NORD, coincide con i confini amministrativi della provincia di Treviso;

– a OVEST, segue i confini provinciali lungo il corso del Fiume Piave, fino al punto in cui il confine amministrativo fra il Comune di Segusino e il Comune di Valdobbiadene incontra il suddetto confine provinciale;

– a SUD segue il suddetto confine comunale fino ad incontrare la S.P. N. 28 (asse strada). Da qui prosegue verso est e alla confluenza con via Garibaldi lascia la S.P. N 28 per segure la stessa via Garibaldi anche quando cambia denominazione in via del Combai o S.P. N 36 (asse strada). In corrispondenza con P.zza Rosa segue il perimetro delle aree già tutelate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs.42/2004. Quindi lascia via Garibaldi per ricongiungersi con via Guicciardini e per poi risalire per via Cargador di Ron, intercettando la S.P. N 143 del Cesen per poi ricongiungersi con via San Floriano. Segue via San Floriano (asse strada) fino all'incrocio con via Roma, attornia Villa dei Cedri, continua per via Piva fino a Piazza Marconi dove prosegue per viale mazzini e il rettilineo della strada provinciale N 2 fino ad intersecare l'area tutelata a sud di Valdobbiadene. Prosegue con l'andamento di quest'ultimo perimetro passando per San Pietro di Barbozza, includendo la località di Santo Stefano e seguendo la S.P. N 36 include anche la località Guia nella sua interezza.

– A EST segue il perimetro delle aree già riconosciute di particolare interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004. Quindi risale per la S.P. N 36 del combai. All'intersezione fra la S.P. N 36 e i confini comunali fra Valdobbiadene e Miane, segue tali confini risalendo la "valle brutta" fino a ricongiungersi – più a nord –, in prossimità della "valle delle sanguinelle" con i confini amministrativi della provincia di Treviso.

limite amministrativo Provincia di Treviso

ambiti già dichiarati di notevole interesse pubblico

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004

VALDOBBIADENE

10A12330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2010.

Riclassificazione del medicinale Morfina Cloridrato Molteni (morfina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1866/2010)

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Morfina Cloridrato Molteni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 100 mg/5 ml soluzione iniettabile 1 fiala 5 ml;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica dell'1° e 2 luglio 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Morfina Cloridrato Molteni (morfina) nelle confezioni di cui all'art. 1 è classificato come segue:

confezione:

100 mg/5 ml soluzione iniettabile 1 fiala 5 ml - A.I.C. n. 029611112 (in base 10) 0W7P38 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Morfina Cloridrato Molteni (morfina) è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 settembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12180

DETERMINAZIONE 4 ottobre 2010.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione FV/ n. 64).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto la determinazione AIFA del 1° luglio 2009, n. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, in virtù dell' art. 38 decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'A.I.C. e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di A.I.C. dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Tenuto Conto che le ditte titolari di AIC di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo e in corso di procedura hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione, rinunciando al rinnovo stesso e pertanto all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui al medesimo elenco;

Adotta la seguente

Determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente determinazione, non sono rinnovate.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

Il dirigente: FERRAZIN

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	**MEDICINALE**	**CONFEZIONE**	**DITTA**
033860014	REMOTIVE	“250 MG COMPRESSE RIVESTITE” 30 COMPRESSE	ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA
033860026	REMOTIVE	“250 MG COMPRESSE RIVESTITE” 60 COMPRESSE	ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA
033860038	REMOTIVE	“250 MG COMPRESSE RIVESTITE” 100 COMPRESSE	ABOCA S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA
028156065	DILTIAZEM ACTAVIS	"120 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE	ACTAVIS GROUP PTC EHF
028156077	DILTIAZEM ACTAVIS	"180 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE	ACTAVIS GROUP PTC EHF
028156089	DILTIAZEM ACTAVIS	"300 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO" 28 CAPSULE	ACTAVIS GROUP PTC EHF
035980010	AMBROXOLO ANGENERICO	"30 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	ANGENERICO S.P.A.
031098015	CANFORAN BIO CHEM	SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 G	BIO CHEM S.R.L.
031098027	CANFORAN BIO CHEM	SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE1000 ML	BIO CHEM S.R.L.
031098039	CANFORAN BIO CHEM	SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 G	BIO CHEM S.R.L.
031098041	CANFORAN BIO CHEM	SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1000 ML	BIO CHEM S.R.L.
031152010	TALCO MENTOLATO BIO CHEM	POLVERE 1% 100 G	BIO CHEM S.R.L.
031152022	TALCO MENTOLATO BIO CHEM	POLVERE 1% 1000 G	BIO CHEM S.R.L.
031145016	ITTIOLO BIO CHEM	10% UNGUENTO 30 G	BIO CHEM S.R.L.
031143011	IODIO BIO CHEM	SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML	BIO CHEM S.R.L.
031143023	IODIO BIO CHEM	SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML	BIO CHEM S.R.L.
031143035	IODIO BIO CHEM	SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 500 ML	BIO CHEM S.R.L.
031143047	IODIO BIO CHEM	SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML	BIO CHEM S.R.L.
031092012	ACQUA BORICA BIO CHEM	3% FLACONE 100 ML	BIO CHEM S.R.L.
031092024	ACQUA BORICA BIO CHEM	3% FLACONE 500 ML	BIO CHEM S.R.L.
033397011	LIPOGEN	1,2 G GRANULATO 7 BUSTINE	BIORES ITALIA S.R.L,
033397023	LIPOGEN	"900 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	BIORES ITALIA S.R.L,
033976010	INDAPAMIDE BLUFARM	"2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	BLUFARM GROUP SPA
032992012	METAX	"500 MG POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOVENTE	C & G FARMACEUTICI S.R.L.
032992024	METAX	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE	C & G FARMACEUTICI S.R.L.
027122136	ASALEX	"2 G SCHIUMA RETTALE" 7 CONTENITORI SOTTO PRESSIONE CON CANNULA RETTALE	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
027122148	ASALEX	"4 G SCHIUMA RETTALE" 7 CONTENITORI SOTTO PRESSIONE CON CANNULA RETTALE	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
027122151	ASALEX	"500 MG GEL RETTALE" 20 TUBI CON CANNULA RETTALE	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
033981010	TRAMADOLO DOROM	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE	DOROM S.R.L.
033981022	TRAMADOLO DOROM	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	DOROM S.R.L.

033981034	TRAMADOLO DOROM	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 50 CAPSULE	DOROM S.R.L.
033981061	TRAMADOLO DOROM	"100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	DOROM S.R.L.
033981073	TRAMADOLO DOROM	"100 MG SUPPOSTE" 20 SUPPOSTE	DOROM S.R.L.
033294024	NAPROSSENE EG	"500 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	EG S.P.A.
033294036	NAPROSSENE EG	"500 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	EG S.P.A.
034219016	DISSOLURSIL	"300 MG CAPSULE" 20 CAPSULE	FARMA 1 S.R.L.
034219028	DISSOLURSIL	"225 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO	FARMA 1 S.R.L.
034219030	DISSOLURSIL	"450 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 CAPSULE RILASCIO PROLUNGATO	FARMA 1 S.R.L.
035208014	FUROSEMIDE FARMA 1	" 500 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
035208026	FUROSEMIDE FARMA 1	" 500 MG COMPRESSE " 100 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
035208038	FUROSEMIDE FARMA 1	" 25 MG COMPRESSE " 30 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
035208040	FUROSEMIDE FARMA 1	" 25 MG COMPRESSE " 600 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
035208053	FUROSEMIDE FARMA 1	" 20 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 5 FIALE	FARMA 1 S.R.L.
035208065	FUROSEMIDE FARMA 1	" 20 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 300 FIALE	FARMA 1 S.R.L.
035208077	FUROSEMIDE FARMA 1	" 250 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE " 5 FLACONI	FARMA 1 S.R.L.
035416015	AMIODARONE FARMA 1	"150 MG/3 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FIALE	FARMA 1 S.R.L.
035416027	AMIODARONE FARMA 1	"150 MG/3 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 200 FIALE	FARMA 1 S.R.L.
035416039	AMIODARONE FARMA 1	"200 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE DIVISIBILI	FARMA 1 S.R.L.
035416041	AMIODARONE FARMA 1	"200 MG COMPRESSE" 200 COMPRESSE DIVISIBILI	FARMA 1 S.R.L.
034606018	FLUXACIL	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
034339010	BACATTIV	"1,2 G COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
034381018	CINOCIL	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	FARMA 1 S.R.L.
034613012	ECOSETTE	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE DA 2 ML	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
034613036	ECOSETTE	"4 G POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONCINO	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
033937018	EPARINA CALCICA TS	"5000 U.I./0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
033937020	EPARINA CALCICA TS	"12500 U.I./0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.
033937032	EPARINA CALCICA TS	"20000 U.I./0,8 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	FARMACEUTICI T.S. S.R.L.

036505016	FLUMECICLINA	" 0,2 % + 1% COLLIRIO, SOSPENSIONE " FLACONE 5 ML	FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.
036505016	FLUMECICLINA	036505016 - " 0,2 % + 1% COLLIRIO, SOSPENSIONE " FLACONE 5 ML	FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.
034008019	FLUOXETINA	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE RIGIDE	FIDIA FARMACEUTICI SPA
034008021	FLUOXETINA	"20 MG/5 ML SOLUZIONE ORALE" FLACONE 70 ML	FIDIA FARMACEUTICI SPA
034008033	FLUOXETINA	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 28 CAPSULE	FIDIA FARMACEUTICI SPA
031472020	SOLUZIONI PER BIOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.)	SACCA PLASTICA FLESSIBILE 1500 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
031006063	SODIO CLORURO	"0,9% SOLUZIONE PER INFUSIONE " SACCA 1500 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
031469048	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.)	SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2000 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
031469051	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.)	SACCA PLASTICA FLESSIBILE 2500 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
031469099	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.)	SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
031471028	SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N)	SACCA PLASTICA FLESSIBILE 5000 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
031471081	SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N)	SACCA FLESSIBILE A DOPPIO COMPARTO 250 + 4750 ML	GAMBRO DASCO S.P.A.
035654019	EPARINA CALCICA GENTIUM	"5000 U.I./0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE	GENTIUM SPA
035654021	EPARINA CALCICA GENTIUM	"12.500 U.I./0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE	GENTIUM SPA
035654033	EPARINA CALCICA GENTIUM	"5000 U.I./0,2 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	GENTIUM SPA
035654045	EPARINA CALCICA GENTIUM	"12.500 U.I./0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	GENTIUM SPA
033998042	TRAMADOLO HEXAL	1 ML SOLUZIONE INIETTABILE 50 MG	HEXAL SPA
033998067	TRAMADOLO HEXAL	20 SUPPOSTE 100 MG	HEXAL SPA
034150019	METRONIDAZOLO HOSPIRA ITALIA	500 MG/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE	HOSPIRA ITALIA SRL
034150021	METRONIDAZOLO HOSPIRA ITALIA	"500 MG/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE " 6 FLACONI	HOSPIRA ITALIA SRL
034150033	METRONIDAZOLO HOSPIRA ITALIA	" 500 MG/ 100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE " 30 FLACONI	HOSPIRA ITALIA SRL
034150045	METRONIDAZOLO HOSPIRA ITALIA	"500 MG/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE " 20 FLACONI	HOSPIRA ITALIA SRL
033474014	CLOXILLIN	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	NAZIONALE S.R.L.
034480020	DORF	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100 ML A SOSPENSIONE RICOSTITUITA	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
031900018	SURIL	"1" 30 BUSTINE GRANULATO 1 G	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
031900020	SURIL	"2" 30 BUSTINE GRANULATO 2 G	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
031900032	SURIL	"2 G COMPRESSE MASTICABILI" 30 COMPRESSE	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.
030563011	POTASSIO PERMANGANATO	10 COMPRESSE 250 MG	INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL

028868038	EMOKLAR	"5.000 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE 0,2 ML	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
028868040	EMOKLAR	"12.500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE 0,5 ML	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
028868053	EMOKLAR	"5.000 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE 0,2 ML + 10 SIRINGHE	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
028868065	EMOKLAR	"12.500 U.I. SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE 0,5 ML + 10 SIRINGHE	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
033432016	CEFRADINA	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE + 1 FIALA	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L
033432028	CEFRADINA	"1 G POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 50 FLACONCINI	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L
033432030	CEFRADINA	"1 G POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 100 FLACONCINI	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L
033962022	EVERCID	"1 G COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE RIVESTITE	LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L
032243026	DICLOFAN	10 SUPPOSTE 100 MG	BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.
032164028	NEOMERCUROCROMOBIANCO	POLVERE FLAC 7 G	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
032164042	NEOMERCUROCROMOBIANCO	POMATA TUBO 10 G	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
033062047	DICLOFENAC MYLAN GENERICS	"75 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 5 FIALE	MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.
020443014	SILISAN	"40 MG + 50 MG COMPRESSE RIVESTITE"24 COMPRESSE	MERCK SERONO S.P.A.
033394014	SUCRALFATO	"1 G COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE MASTICABILI	MYLAN SPA
033394026	SUCRALFATO	"1 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	MYLAN SPA
033394038	SUCRALFATO	"2 G POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	MYLAN SPA
033025014	PIROXICAM MYLAN GENERICS	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 5 CAPSULE	MYLAN SPA
033025026	PIROXICAM MYLAN GENERICS	"20 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	MYLAN SPA
033025038	PIROXICAM MYLAN GENERICS	"20 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE	MYLAN SPA
035417017	AMIODARONE MYLAN GENERICS	"200 MG COMPRESSE "20 COMPRESSE DIVISIBILI	MYLAN SPA
035417029	AMIODARONE MYLAN GENERICS	“150 MG/3 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FIALE	MYLAN SPA
033747015	REPARCILLIN	"1G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO POLVERE 1 G + FIALA SOLVENTE 2 ML	NEW RESEARCH SRL
033747039	REPARCILLIN	4G POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE POLVERE 4 G	NEW RESEARCH SRL

033374048	EPARVEN	“12500 U.I./0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE” 10 SIRINGHE PRERIEMPITE	PANTAFARM S.R.L
027312014	CORLIPROL	"200 MG COMPRESSE RIVESTITE" 28 COMPRESSE RIVESTITE	PFIZER ITALIA SRL
029482015	RESPONDER	"5 MG + 10 MG CAPSULE RIGIDE" 28 CAPSULE RIGIDE	PFIZER ITALIA SRL
028376010	CARBALOR	8 CAPSULE 200 MG	PHARMACIA ITALIA
028376022	CARBALOR	8 BUSTINE 200 MG	PHARMACIA ITALIA
028376034	CARBALOR	SOSPENSIONE 100 MG/5 ML	PHARMACIA ITALIA
026631022	COLESTID	30 BUSTINE 5 G	PHARMACIA ITALIA
026631034	COLESTID	30 BUSTINE GRANULI 7,5 G	PHARMACIA ITALIA
020775021	GASTRUM	40 COMPRESSE	PHARMACIA ITALIA
006847014	PENICILLINA FARMITALIA	"1.000.000 U.I. POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE	PHARMACIA ITALIA
033537010	PIROXICAM	"20 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	PHARMACIA ITALIA
024913055	POLIFLU	10 BUSTINE MONODOSE 0,9 G	PHARMACIA ITALIA
028471011	TOBAN	105 GOMME 2 MG	PHARMACIA ITALIA
028471023	TOBAN	105 GOMME 4 MG	PHARMACIA ITALIA
030914016	GLICEROLO PIETRASANTA	18 SUPPOSTE 1500 MG	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
029762010	POLIGALA E NARCEINA QUALIFARMA	SCIROPPO 150 ML	QUALIFARMA S.R.L.
033740010	CARBAMAZEPINA RATIOPHARM	"200 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	RATIOPHARM GMBH
033740022	CARBAMAZEPINA RATIOPHARM	"400 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	RATIOPHARM GMBH
033740034	CARBAMAZEPINA RATIOPHARM	"200 MG COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	RATIOPHARM GMBH
033740046	CARBAMAZEPINA RATIOPHARM	"400 MG COMPRESSE RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE	RATIOPHARM GMBH
033740059	CARBAMAZEPINA RATIOPHARM	"2% SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 250 ML	RATIOPHARM GMBH
033710017	CEFACLORO RATIOPHARM	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE	RATIOPHARM GMBH
033710029	CEFACLORO RATIOPHARM	"50 MG/ ML GOCCE ORALI, SOSPENSIONE" FLACONE DA 20 ML	RATIOPHARM GMBH
033710031	CEFACLORO RATIOPHARM	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100 ML	RATIOPHARM GMBH
036321038	ELIOSID	" 0,025 % SPRAY NASALE, SOLUZIONE " FLACONE 20 ML	S.F. GROUP S.R.L.
033800020	FLUCINAL	1 G COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE RIVESTITE	S.F. GROUP S.R.L.
032897035	FARECILLIN	4G POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE POLVERE 4 G	S.F. GROUP S.R.L.
033569029	FLUOXETINA SANDOZ GMBH	"20 MG COMPRESSE DISPERSIBILI" 12 COMPRESSE	SANDOZ GMBH
033508019	CEFACLORO SANDOZ	"500 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE RIGIDE	SANDOZ S.P.A.
033508021	CEFACLORO SANDOZ	"250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA100 ML	SANDOZ S.P.A.
033682042	DILTIAZEM SANDOZ	"60 MG COMPRESSE" 50 COMPRESSE	SANDOZ S.P.A.,

033462058	SOLIAN	"100 MG/ML SOLUZIONE ORALE" FLACONE 60 ML + SIRINGA PER SOMMINISTRAZIONE ORALE 5 ML	SANOFI-AVENTIS S.P.A
034891022	IMMUNOVIR	"400 MG COMPRESSE" 25 COMPRESSE	SIGMA TAU GENERICS S.P.A
034891046	IMMUNOVIR	"400 MG/5 ML SOSPENSIONE ORALE" 1 FLACONE 100 ML	SIGMA TAU GENERICS S.P.A
033136019	SUCRALFATO TEVA	"1 G COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE	TEVA ITALIA SPA
034288011	GLICLAZIDE TEVA	"80 MG COMPRESSE" 40 COMPRESSE	TEVA ITALIA SPA
033191026	LORAZEPAM TEVA	"2,5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	TEVA ITALIA SPA
033191038	LORAZEPAM TEVA	" 1 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE	TEVA ITALIA SPA
033047010	PIROXICAM TEVA	"10 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	TEVA ITALIA SPA
033047022	PIROXICAM TEVA	"20 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	TEVA ITALIA SPA
033047034	PIROXICAM TEVA	"20 MG SUPPOSTE" 10 SUPPPOSTE	TEVA ITALIA SPA
033047046	PIROXICAM TEVA	"1% CREMA" TUBO DA 50 G	TEVA ITALIA SPA
036022010	CEFTAZIDIMA TEVA	" 500 MG/1,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " 1 FLACONE + 1 FIALA SOLVENTE DA 1.5 ML	TEVA ITALIA SPA
033146010	TICLOPIDINA TEVA	"250 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	TEVA PHARMA ITALIA S.R.L
033808015	POTASSIO CANRENOATO	"100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	UNION HEALTH S.R.L.
028792024	BIFLUORID	"60MG/G + 60MG/G SOSPENSIONE DENTALE" 1 FLACONE 4 G + 1 FLACONE SOLVENTE 10 ML + 2 SFERE DI ACCIAIO + CONTAGOCCE	VOCO CHEMIE GMBH
028792036	BIFLUORID	"60MG/G + 60MG/G SOSPENSIONE DENTALE" 1 FLACONE 10 G + 2 SFERE DI ACCIAIO + CONTAGOCCE	VOCO CHEMIE GMBH
028792048	BIFLUORID	"60MG/G + 60MG/G SOSPENSIONE DENTALE" 3 FLACONI 10 G + 1 FLACONE SOLVENTE 10 ML +2 SFERE DI ACCIAIO + CONTAGOCCE	VOCO CHEMIE GMBH
028831016	EFEXOR	"25 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	WYETH MEDICA IRELAND
028831028	EFEXOR	"37,5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	WYETH MEDICA IRELAND
028831030	EFEXOR	"50 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	WYETH MEDICA IRELAND
028831042	EFEXOR	"75 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE	WYETH MEDICA IRELAND
028831079	EFEXOR	"50 M,G COMPRESSE" 28 COMPRESSE	WYETH MEDICA IRELAND
028831081	EFEXOR	"75 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	WYETH MEDICA IRELAND

10A12589

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Ilaris (canakinumab) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 449/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale ILARIS (canakinumab) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23 ottobre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/564/001 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1 flaconcino;

EU/1/09/564/002 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 4 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 marzo 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 giugno 2010;

Vista la deliberazione n. 17 del 13 luglio 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Ilaris debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ILARIS (canakinumab) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1 flaconcino - n. 039472016/E (in base 10) 15NLWJ (in base 32);

150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 4 (1x4) flaconcini - n. 039472028/E (in base 10) 15NLWW (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ilaris è indicato per il trattamento delle Sindromi Periodiche Associate a Criopirina (CAPS) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con peso corporeo superiore a 15 kg, comprese: Sindrome di Muckle-Wells (MWS), malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (NOMID), sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare (CINCA), gravi forme di sindrome familiare auto infiammatoria da freddo (FCAS) orticaria familiare da freddo (FCU) che si manifestano con segni e sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Ilaris (canakinumab) è classificata come segue:

confezione: 150 mg - polvere per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 1 flaconcino - n. 039472016/E (in base 10) 15NLWJ (in base 32).

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18154,40;

validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Farmaci Orfani, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ilaris (canakinumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12405

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Actos (pioglitazone) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 448/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Actos (pioglitazone) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 16 febbraio 2001 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/150/007 15 mg compresse 14 compresse uso orale;

EU/1/00/150/008 30 mg compresse 14 compresse uso orale;

EU/1/00/150/009 15 mg compresse 56 compresse uso orale;

EU/1/00/150/010 30 mg compresse 56 compresse uso orale;

EU/1/00/150/011 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 14 compresse;

EU/1/00/150/012 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 28 compresse;

EU/1/00/150/013 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 50 compresse;

EU/1/00/150/014 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 56 compresse;

EU/1/00/150/015 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 98 compresse;

EU/1/00/150/016 15 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 30 compresse;

EU/1/00/150/017 15 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 84 compresse;

EU/1/00/150/018 15 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 90 compresse;

EU/1/00/150/019 30 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 30 compresse;

EU/1/00/150/020 30 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 84 compresse;

EU/1/00/150/021 30 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 90 compresse;

EU/1/00/150/022 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 30 compresse;

EU/1/00/150/023 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 84 compresse;

EU/1/00/150/024 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 90 compresse.

Titolare A.I.C.: Takeda Global Research and Development Centre (Europe) LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Takeda Global Research and Development Centre (Europe) LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° luglio 2010;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 14 settembre 2010;

Vista la deliberazione n. 24 del 21 settembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale Actos (pioglitazone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

15 mg compresse 14 compresse uso orale - AIC n. 034946071/E (in base 10) 11BH0R (in base 32);

30 mg compresse 14 compresse uso orale - AIC n. 034946083/E (in base 10) 11BH13 (in base 32);

15 mg compresse 56 compresse uso orale - AIC n. 034946095/E (in base 10) 11BH1H (in base 32);

30 mg compresse 56 compresse uso orale - AIC n. 034946107/E (in base 10) 11BH1V (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 14 compresse - AIC n. 034946119/E (in base 10) 11BH27 (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 28 compresse - AIC n. 034946121/E (in base 10) 11BH29 (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 50 compresse - AIC n. 034946133/E (in base 10) 11BH2P (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 56 compresse - AIC n. 034946145/E (in base 10) 11BH31 (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 98 compresse - AIC n. 034946158/E (in base 10) 11BH3G (in base 32);

15 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 30 compresse - AIC n. 034946160/E (in base 10) 11BH3J (in base 32);

15 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 84 compresse - AIC n. 034946172/E (in base 10) 11BH3W (in base 32);

15 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 90 compresse - AIC n. 034946184/E (in base 10) 11BH48 (in base 32);

30 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 30 compresse - AIC n. 034946196/E (in base 10) 11BH4N (in base 32);

30 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 84 compresse - AIC n. 034946208/E (in base 10) 11BH50 (in base 32);

30 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 90 compresse - AIC n. 034946210/E (in base 10) 11BH52 (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 30 compresse - AIC n. 034946222/E (in base 10) 11BH5G (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 84 compresse - AIC n. 034946234/E (in base 10) 11BH5U (in base 32);

45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 90 compresse - AIC n. 034946246/E (in base 10) 11BH66 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Pioglitazone è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2: in monoterapia - in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) non adeguatamente controllati dalla dieta e dall'esercizio fisico per i quali il trattamento con metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza. In duplice terapia orale in combinazione con - metformina, in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con metformina - una sulfonilurea, solo in pazienti adulti che mostrano intolleranza a metformina o per i quali metformina è controindicata, con insufficiente controllo glicemico nonostante la massima dose tollerata di monoterapia con una sulfonilurea. In triplice terapia orale in combinazione con - metformina e una sulfonilurea, in pazienti adulti (in particolare pazienti sovrappeso) con insufficiente controllo glicemico nonostante la duplice terapia orale. Pioglitazone è anche indicato in combinazione con insulina nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 che non raggiungono un sufficiente controllo glicemico con insulina, per i quali l'uso di metformina è inappropriato a causa di controindicazioni o intolleranza.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Actos (pioglitazone) è classificata come segue:

confezione: 45 mg compressa - uso orale - blister (ALL/ALL) 28 compresse - AIC n. 034946121/E (in base 10) 11BH29 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,76.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,32.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Actos (pioglitazone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12406

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Vedrop» (tocoferolo) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 451/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vedrop» (tocoferolo) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 luglio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/533/001 50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 10 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 1 ml;

EU/1/09/533/002 50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 20 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 1 ml;

EU/1/09/533/003 50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 60 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe S.a.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° luglio 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la deliberazione n. 20 del 30 agosto 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale VEDROP (tocoferolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 10 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 1 ml - A.I.C. n. 039648011/E (in base 10) 15TYSC (in base 32);

50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 20 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 1 ml - A.I.C. n. 039648023/E (in base 10) 15TYSR (in base 32);

50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 60 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 2 ml - A.I.C. n. 039648035/E (in base 10) 15TYT3 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Vedrop» è indicato nella deficienza di vitamina E dovuta a malassorbimento digestivo nei pazienti pediatrici che soffrono di colestasi cronica congenita o colestasi cronica ereditaria, dalla nascita (neonati a termine) fino a 16 anni di età.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Vedrop» (tocoferolo) è classificata come segue.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 10 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 1 ml - A.I.C. n. 039648011/E (in base 10) 15TYSC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 57,77.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 20 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 1 ml - A.I.C. n. 039648023/E (in base 10) 15TYSR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 70,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 115,53.

Confezione: 50 mg/ml - soluzione orale - uso orale - flacone (vetro/HDPE) - 60 ml (50 mg/ml) 1 flacone + 1 siringa per uso orale da 2 ml - A.I.C. n. 039648035/E (in base 10) 15TYT3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 190,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 313,50.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vedrop» (tocoferolo), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12425

DETERMINAZIONE 8 ottobre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Taxotere» (docetaxel) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C n. 450/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Taxotere» (docetaxel) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 30 novembre 2009 e 27 aprile 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/95/002/003 «20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 1 ml;

EU/1/95/002/004 «80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 4 ml;

EU/1/95/002/005 «160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 8 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23 marzo 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 giugno 2010;

Vista la deliberazione n. 24 in data 21 settembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale TAXOTERE (docetaxel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 1 ml- A.I.C. n. 032391031/E (in base 10) 0YWHVR (in base 32);

«80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 4 ml - A.I.C. n. 032391043/E (in base 10) 0YWHW3 (in base 32);

«160 mg/8 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 8 ml - A.I.C. n. 032391056/E (in base 10) 0YWHWJ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche in regime di rimborso.

Tumore della mammella.

«Taxotere» in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo positivo.

«Taxotere» in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

«Taxotere» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina o un agente alchilante.

«Taxotere» in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

«Taxotere» in associazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia dovrebbe aver compreso una antraciclina.

Tumore non a piccole cellule del polmone.

«Taxotere» è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.

«Taxotere» in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone non operabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa condizione.

Carcinoma prostatico.

«Taxotere» in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico.

«Taxotere» in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno in precedenza ricevuto chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo.

«Taxotere» in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione dei pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Taxotere» (docetaxel) è classificata come segue.

Confezione: «20 mg/1 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 1 ml - A.I.C. n. 032391031/E (in base 10) 0YWHVR(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 141,59.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 233,68.

Confezione: «80 mg/4 ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino da 4 ml - A.I.C. n. 032391043/E (in base 10) 0YWHW3(in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 528,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 872,60.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Taxotere» (docetaxel), è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

10A12426

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 ottobre 2010.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente e dei componenti dell'assemblea delle comunità territoriali delle provincia autonoma di Trento (comunità territoriale della Val di Fiemme, Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bernstol, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, Comunità Rotaliana - Konigsberg, Comunità della Paganella e Comunità della Valle dei Laghi), indette per il giorno 24 ottobre 2010, nonché relative alla campagna per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni di Cis (Provincia di Trento) e di Corvara in Badia (Provincia di Bolzano), indette per il giorno 21 novembre 2010. (Deliberazione n.202/10/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2010;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento del 16 giugno 2006, n. 3, recante «Norme in materia di Governo dell'autonomia del Trentino», come modificata dalla legge provinciale del 27 novembre 2009, n. 15, la quale istituisce al capo V le comunità e prevede l'elezione diretta di parte degli organi delle medesime;

Vista la deliberazione della giunta della provincia autonoma di Trento del 30 luglio 2010, n. 1755, recante «Modalità per l'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione del presidente e dei 3/5 dei componenti dell'assemblea delle comunità»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Trento n. 129 del 24 agosto 2010 con il quale sono stati convocati per il giorno 24 ottobre 2010 i comizi per l'elezione del presidente e dei componenti dell'assemblea delle Comunità territoriali della Provincia Autonoma di Trento (Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, Comunità Rotaliana – Konigsberg, Comunità della Paganella e Comunità della Valle dei Laghi), con un eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 novembre 2010, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 36 del 9 settembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 32/A del 20 settembre 2010 con il quale sono stati convocati per il giorno 21 novembre 2010 i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di CIS (Provincia di Trento) e di Corvara in Badia (Provincia di Bolzano), con eventuale turno di ballottaggio per il 5 dicembre 2010;

Vista la propria delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 2009;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alla campagna per le elezioni del Presidente e dei componenti dell'assemblea delle seguenti comunità: Comunità territoriale della Val di Fiemme, Comunità di Primiero, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Val di Non, Comunità della Valle di Sole, Comunità delle Giudicarie, Comunità Alto Garda e Ledro, Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, Comunità Rotaliana - Konigsberg, Comunità della Paganella e Comunità della Valle dei Laghi, indette per il giorno 24 ottobre 2010, nonché alla campagna per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni di CIS (Provincia di Trento) e di Corvara in Badia (Provincia di Bolzano), fissate per il giorno 21 novembre 2010, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi negli ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

3. I termini di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della delibera n. 59/09/CSP decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La disposizione di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*, relativa ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, si applica anche all'accertamento di eventuali violazioni dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia, nei territori interessati dalle consultazioni elettorali, sino al compimento delle operazioni di voto, fatte salve le eventuali estensioni relative alle votazioni di ballottaggio.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità

Napoli, 5 ottobre 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

10A12528

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoladex»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1932 del 24 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano (Italia).

Medicinale: ZOLADEX

Variazione A.I.C: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo)

relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 026471019 - «3,6 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 026471021 - «10,8 mg impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo» 1 siringa preriempita.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Selg»

Estratto determinazione V&A:N/V n. 1934 del 24 settembre

Medicinale: SELG

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l. (codice fiscale n. 10168150158) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Indipendenza, 6 - 20129 Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni come di seguito di seguito indicate:

A.I.C. n. 028877013 - «Polvere per soluzione orale» 4 bustine da 70 g;

varia in:

A.I.C. n. 028877013 - «Polvere per soluzione orale» 4 bustine bipartite da 70 g;

A.I.C. n. 028877025 - «Polvere per soluzione orale» 16 bustine da 17,5 g;

varia in:

A.I.C. n. 028877025 - «Polvere per soluzione orale» 16 bustine bipartite da 17,5 g.

10A12177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vasoretic»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 1943 del 24 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited con sede legale e domicilio in Hertford Road - Hoddesdon - Hertfordshire (Gran Bretagna).

Medicinale: VASORETIC

Variazione A.I.C.: 15.a Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla presentazione di un certificato di idoneità della Farmacopea europea aggiornato R0 - CEP 2004 - 149 - Rev 04, relativo ai produttori del principio attivo Idroclorotiazide, già autorizzati:

Abic Ltd - New Industrial Zone - Kiryat Sapir - Netanya 42504 Israel;

Assia Chemicals Industries Ltd - Teva tech site - Ramat Hovav, Emek Sara Beer Sheva 84874 - Israel;

Plantex Ltd. Chemical Industries - 1 Hakadar Street, Industrial Zone - Netanya - 42101 Istrael,

relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 027056011 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Versus»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1946 del 24 settembre 2010

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Amelia, 70 - 00181 Roma (codice fiscale n. 03907010585).

Medicinale: VERSUS

Variazione A.I.C.: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 021179054 - crema 50 g 3%;

A.I.C. n. 021179128 - pasta 50 g 1%;

a:

A.I.C. n. 021179054 - «3% g crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 021179128 - «1% g pasta cutanea» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12179

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amisulpride Yes»

Estratto determinazione n. 1855/2010 del 29 settembre 2010

MEDICINALE
AMISULPRIDE YES

TITOLARE AIC:
Yes Pharmaceutical Development Services GmbH
Bahnstrasse 42-46
61381 Friedrichsdorf
Germania

Confezione
"50 mg compresse" 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929017/M (in base 10) 162K5T (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929029/M (in base 10) 162K65 (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929031/M (in base 10) 162K67 (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929043/M (in base 10) 162K6M (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929056/M (in base 10) 162K70 (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929068/M (in base 10) 162K7D (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929070/M (in base 10) 162K7G (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929082/M (in base 10) 162K7U (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929094/M (in base 10) 162K86 (in base 32)

Confezione
"50 mg compresse" 98 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929106/M (in base 10) 162K8L (in base 32)

Confezione
“50 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929118/M (in base 10) 162K8Y (in base 32)

Confezione
“50 mg compresse” 150 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929120/M (in base 10) 162K90(in base 32)

Confezione
“50 mg compresse” 198 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929132/M (in base 10) 162K9D (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929144/M (in base 10) 162K9S (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929157/M (in base 10) 162KB5 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929169/M (in base 10) 162KBK (in base 32)
Confezione
“200 mg compresse” 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929171/M (in base 10) 162KBM (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929183/M (in base 10) 162KBZ (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929195/M (in base 10) 162KCC (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929207/M (in base 10) 162KCR (in base 32)
Confezione
“200 mg compresse” 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929219/M (in base 10) 162KD3 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929221/M (in base 10) 162KD5 (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 98 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929233/M (in base 10) 162KDK (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929245/M (in base 10) 162KDX (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 150 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929258/M (in base 10) 162KFB (in base 32)

Confezione
“200 mg compresse” 198 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929260/M (in base 10) 162KFD (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929272/M (in base 10) 162KFS (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929284/M (in base 10) 162KG4 (in base 32)
Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929296/M (in base 10) 162KGJ (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929308/M (in base 10) 162KGW (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 21 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929310/M (in base 10) 162KGY (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929322/M (in base 10) 162KHB (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 42 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929334/M (in base 10) 162KHQ (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929346/M (in base 10) 162KJ2 (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929359/M (in base 10) 162KJH (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929361/M (in base 10) 162KJK (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929373/M (in base 10) 162KJX (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 150 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929385/M (in base 10) 162KK9 (in base 32)

Confezione
“400 mg compresse rivestite con film” 198 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929397/M (in base 10) 162KKP (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
50 mg: compressa
200 mg: compressa
400 mg: compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa contiene:

Principio attivo:
50 mg, 200 mg, 400 mg di amisulpride

Eccipienti:
<u>50 mg:</u>
Lattosio monoidrato
Magnesio stearato
Metilcellulosa
Cellulosa microcristallina
Carbossimetilamido sodico (tipo A)

<u>200 mg:</u>
Lattosio monoidrato
Magnesio stearato
Metilcellulosa
Cellulosa microcristallina
Carbossimetilamido sodico (tipo A)

<u>400 mg:</u>
Nucleo:
Lattosio monoidrato
Magnesio stearato
Metilcellulosa
Cellulosa microcristallina
Carbossimetilamido sodico (tipo A)

Rivestimento:
Macrogol 6000
Magnesio stearato
Copolimero di metacrilato butilato basico (Eudragit E 100)
Talco
Titanio diossido (E171)

PRODUZIONE, CONTROLLO LOTTI, CONFEZIONAMENTO:
Rivopharm SA, 6928 Manno (Lugano) – Switzerland

RILASCIO LOTTI, CONFEZIONAMENTO:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, 39179 Barleben - Germania/Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen - Germania

LEK S.A., Ul Podlipie 16 C, 95 010 Strykow - Polonia/Ui. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa - Polonia
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana - Slovenia

CONFEZIONAMENTO:
Pieffe Depositi S.r.l., Via Formellese Km 43,00-00060 Formello, Roma - Italia

Famar SA - 7, Anthousas Avenue, 153 44 Anthousa, Athens - Grecia

PRODUTTORE DEL PRINCIPIO ATTIVO:
Laboratoires Espinos Y Bofill SA (Lebsa) 30 Ctra Hospitalet, E-08940 Cornellà, Barcellona - Spagna

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
L'amisulpride è indicato per il trattamento dei disturbi schizofrenici acuti e cronici con:
- sintomi positivi, come delirio, allucinazioni, disturbi del pensiero, ostilità, diffidenza
- sintomi negativi (sindrome da deficit), quali appiattimento della sfera affettiva, isolamento emotivo e sociale.
  Questi includono i pazienti con sintomi negativi predominanti.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
"200 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929195/M (in base 10) 162KCC (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 16,02
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 30,04

Confezione
"400 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929322/M (in base 10) 162KHB (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 32,01
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 60,04

Confezione
"50 mg compresse" 12 compresse in blister PVC/AL
AIC n. 039929029/M (in base 10) 162K65 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMISULPRIDE YES è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A12182

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Adreview»

Estratto determinazione V&A.N n. 2015 del 1° ottobre 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "**ADREVIEW"**, nelle forme e confezioni: " 74 MBq/ml soluzione iniettabile " 1 flaconcino da 10 ml – ogni flaconcino può contenere da 37 a 740 MBq alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: GE HEALTHCARE S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in Via Galeno, 36, 20126 - Milano - Codice Fiscale 01778520302.

Confezione: " 74 MBq/ml soluzione iniettabile " 1 flaconcino da 10 ml – ogni flaconcino può contenere da 37 a 740 MBq
AIC n° 038979011 (in base 10) 155KG3 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile
Validità Prodotto Integro: 36 ore dal tempo di calibrazione riportato in etichetta
Produttore del principio attivo: GE HEALTHCARE B.V. stabilimento sito in THE NETHERLANDS, Den Dolech 2 - Eindhoven
Produttore del prodotto finito: GE HEALTHCARE B.V. stabilimento sito in THE NETHERLANDS, Den Dolech 2 - Eindhoven (produzione controllo e rilascio dei lotti)
Composizione: 10 g di soluzione iniettabile contengono
Principio Attivo: Iobenguano (^{123}I) 0,74 GBq 2,5*10^{-8}g
Eccipienti: sodio fosfato monobasico diidrato 0,227 g; sodio fosfato bibasico diidrato 0,028 g; alcol benzilico 0,103 g; acqua per preparazioni iniettabili 9,638 g; 3-iodobenzilguanidina 0,0008 g

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Medicinale solo per uso diagnostico.

- Localizzazione mediante diagnosi scintigrafica di tumori che derivano da tessuto originato embriologicamente dalla cresta neurale. Questi sono feocromocitomi, paragangliomi, chemodectomi e ganglioneuromi.
- Individuazione, classificazione e follow up della terapia dei neuroblastomi.
- Valutazione dell'uptake di iobenguano. La sensibilità della visualizzazione diagnostica è differente per le entità patologiche elencate.
- I feocromocitomi ed i neuroblastomi sono sensibili nel 90% circa dei pazienti, i carcinomi nel 70% ed i carcinomi midollari della ghiandola tiroide (MCT) soltanto nel 35%.
- Studi sulla funzionalità della midollare della surrenale (iperplasia) e del miocardio (innervazione simpatica).

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 038979011 - " 74 MBq/ml soluzione iniettabile " 1 flaconcino da 10 ml – ogni flaconcino può contenere da 37 a 740 MBq
Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 038979011 - " 74 MBq/ml soluzione iniettabile " 1 flaconcino da 10 ml – ogni flaconcino può contenere da 37 a 740 MBq – **OSP:** medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 90 giorni, a decorrere da tale data, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati. La stessa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12295

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Shotaflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per suini

Provvedimento n. 196 del 21 settembre 2010

Procedura di mutuo riconoscimento UK/V/0316/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario SHOTAFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104065014;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104065026;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104065038.

Titolare A.I.C.: Società VIRBAC S.A., con sede in 1ère Avenue - 2065 m L.I.D. - 06516 Carros Cedex - Francia.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, modifica della specie di destinazione.

Si autorizza la modifica della specie di destinazione:

da «suini di peso superiore a 25 kg»;

a «suini».

Tale modifica impatta anche al punto «Precauzioni speciali per l'impiego»:

da «non utilizzare in maialini di peso inferiore a 25 kg»;

a «non utilizzare in maialini di peso inferiore a 2 kg».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha validità immediata.

10A12293

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproline 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg»

Decreto n. 103 del 21 settembre 2010

Procedure decentrate nn. UK/V/0307/001-002-003-004/DC.
Specialità medicinale per uso veterinario FIPROLINE 67 mg, 134 mg, 268 mg e 402 mg soluzione spot-on per cani di tagli piccola, media, grande e gigante.
TITOLARE A.I.C.:
FRANCODEX Santé Animale con sede in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).
PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:
La società ALFAMED S.A. nello stabilimento sito in 1ère Avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros (Francia).
CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

FIPROLINE 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

- Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104068010
- Scatola con 2 pipette – A.I.C. n. 104068022
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104068034
- Scatola con 4 pipette – A.I.C. n. 104068046
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104068059

FIPROLINE 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

- Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104068061
- Scatola con 2 pipette – A.I.C. n. 104068073
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104068085
- Scatola con 4 pipette – A.I.C. n. 104068097
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104068109

FIPROLINE 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

- Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104068111
- Scatola con 2 pipette – A.I.C. n. 104068123
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104068135
- Scatola con 4 pipette – A.I.C. n. 104068147
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104068150

FIPROLINE 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante

- Scatola con 1 pipetta – A.I.C. n. 104068162
- Scatola con 2 pipette – A.I.C. n. 104068174
- Scatola con 3 pipette – A.I.C. n. 104068186

2

- Scatola con 4 pipette – A.I.C. n. 104068198
- Scatola con 6 pipette – A.I.C. n. 104068200

FIPROLINE 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola
Ogni pipetta da 0,67 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 67 mg
Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROLINE 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media
Ogni pipetta da 1,34 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 134 mg
Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROLINE 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande
Ogni pipetta da 1,34 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 268 mg
Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

FIPROLINE 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante
Ogni pipetta da 4,02 ml contiene:
Principio attivo:
Fipronil 402 mg
Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
SPECIE DI DESTINAZIONE:
Cani
INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Per il trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.) e zecche (*Dermacentor reticulatus*). L'efficacia insetticida contro nuove infezioni da pulci persiste fino ad 8 settimane. Il prodotto ha una persistente efficacia acaricida fino a 4 settimane contro le zecche (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Se sono presenti le zecche di alcune specie (*Rhipicephalus sanguineus* ed *Ixodes ricinus*) quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le 48 ore dalla prima applicazione ma potrebbero essere uccise entro una settimana.
Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP) quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.
VALIDITA':
Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.
TEMPI DI ATTESA:
non pertinente.
REGIME DI DISPENSAZIONE:
la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL DECRETO:
efficacia immediata.

10A12294

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-245) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100101019

€ 1,00